



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 febbraio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 gennaio 2026, n. 16.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del braccionaggio ittico nelle acque interne. (26G00032) ... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Dendrolymus sibiricus* Tschetverikov. (26A00569) Pag. 4

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa. (26A00570) . Pag. 5

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Rhagoletis pomonella* (Walsh). (26A00571) Pag. 6

Ministero dell'interno

DECRETO 24 dicembre 2025.

Norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi ritenuti funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032». (26A00504) Pag. 8


Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ankise cooperativa sociale a r.l.», in Rho e nomina del commissario liquidatore. (26A00469) Pag. 46

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Athena società cooperativa sociale etica», in Tivoli e nomina del commissario liquidatore. (26A00470) ... Pag. 47



DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Yxel società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A00471).....

Pag. 48

DECRETO 23 gennaio 2026.

Scioglimento della «Cooperativa agricola Val- le del Sauro», in Aliano e nomina del commis- sario liquidatore. (26A00482).....

Pag. 49

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 3 febbraio 2026.

**Interventi relativi alla misura M1C3, investi-
mento 4.3 «Caput Mundi – Next Generation EU
per grandi eventi turistici» del PNRR. Integrazio-
ne dell'ordinanza n. 6 del 27 gennaio 2026: modi-
fica della denominazione degli interventi ID 76 e
ID 115.** (Ordinanza n. 7/2026). (26A00609).....

Pag. 50

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 gennaio 2026.

**Ulteriori disposizioni di protezione civile fina-
lizzate al superamento della situazione di criticità
determinatasi in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nel territorio
dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 no-
vembre 2022. Proroga della contabilità speciale
n. 6387.** (Ordinanza n. 1176). (26A00567).....

Pag. 55

ORDINANZA 23 gennaio 2026.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione ci-
vile in conseguenza degli eccezionali eventi me-
teorologici verificatisi, nei giorni dal 30 ottobre
2023 al 5 novembre 2023, nel territorio della
Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia.**
(Ordinanza n. 1179). (26A00568).....

Pag. 56

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 29 dicembre 2025.

**Riparto tra le regioni delle risorse finanzia-
rie, per l'anno 2025, per l'istituzione e il poten-
ziamento dei centri per il recupero degli uomini
autori di violenza (CUAV).** (26A00572).....

Pag. 57

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Autorità garante della concorrenza e del mercato**

DELIBERA 27 gennaio 2026.

**Regolamento attuativo in materia di rating di
legalità.** (26A00505).....

Pag. 62

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**Modifica dell'autorizzazione all'immissione
in commercio del medicinale per uso umano,
a base di rosuvastatina e amlodipina, «Coare-
dam».

Pag. 67

Modifica dell'autorizzazione all'immissione
in commercio del medicinale per uso umano
«Candesartan e Idroclorotiazide DOC generi-
ci».

Pag. 67

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano, a base di
tadalafil, «Vintox».

Pag. 67

Modifica dell'autorizzazione all'immissione
in commercio del medicinale per uso umano, a
base di amoxicillina/acido clavulanico, «Abio-
clav».

Pag. 68

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano, a base di
testosterone enantato, «Testoviron».

Pag. 68

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA
n. 804/2025 dell'11 dicembre 2025, di modifica
dell'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso umano, a base di etinile-
stradiolo/dienogest, «Dienogest e Etilestradiolo
Doc».

Pag. 68

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale**Limitazione delle funzioni del titolare del Conso-
lato onorario in Medellin (Colombia)


Pag. 69

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Con-
solo onorario in Santa Rosa (Argentina)

Pag. 69

Istituzione di un'Agenzia consolare onoraria in
Al Khobar (Arabia Saudita)

Pag. 70



Ministero dell'economia e delle finanze	Ministero delle imprese e del made in Italy
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 gennaio 2026 (26A00506).....	Comunicato relativo al decreto 26 gennaio 2026 - Termini e modalità di presentazione delle doman- de per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese. (26A00573).....
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 gennaio 2026 (26A00507).....	Presidenza del Consiglio dei ministri
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 gennaio 2026 (26A00508).....	Nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia (26A00610)....
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 gennaio 2026 (26A00509).....	Nomina del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano (26A00611).....
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 gennaio 2026 (26A00510).....	Nomina del Commissario dello Stato per la Re- gione Siciliana (26A00612).....
Pag. 70	Pag. 73
Pag. 71	
Pag. 71	
Pag. 72	
Pag. 72	
Pag. 72	





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 gennaio 2026, n. 16.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzi vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi e le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1 sono altresì individuati i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attività di cui al comma 2.

2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

2-ter. Le attività di cui al comma 2-bis, lettera b), sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.


2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia»;

c) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.



6. Per le violazioni dei divieti di cui al comma 2, lettere *a), b), c), d), e) e f)*, e ai commi 2-*bis* e 3, gli agenti accertatori procedono agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *d), e) e f)*, commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

7. Qualora le violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

7-*bis*. All'accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 2026

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

(articolo 1, comma 2)

«Allegato 1

(articolo 40, comma 1)

GRANDI LAGHI:

1. Lago Maggiore;
2. Lago di Varese;
3. Lago di Como e Lecco;
4. Lago d'Iseo;
5. Lago di Garda;
6. Lago Trasimeno;
7. Lago di Bolsena;
8. Lago di Bracciano;
9. Lago di Lugano o Ceresio.

LAGHI MINORI:


1. Lago di Orta;
2. Lago di Mergozzo;
3. Lago di Candia;
4. Lago Grande di Avigliana;
5. Lago di Viverone;
6. Lago d'Idro;
7. Lago di Annone;
8. Lago di Comabbio;
9. Lago di Garlate;
10. Lago di Mezzola;
11. Lago di Monate;
12. Lago di Olginate;
13. Lago di Pusiano;
14. Lago di Corbara;
15. Lago di Vico;
16. Lago di Nemi;
17. Lago di Fondi;
18. Lago del Turano;
19. Lago del Salto;
20. Bacino di Campotosto;
21. Lago Coghinas;
22. Lago del Cixerri».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 316):

Presentato dal senatore Giorgio Maria BERGESIO (Lega), il 14 novembre 2022.

Assegnato alla Commissione 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede redigente, il 17 gennaio 2023, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).



Esaminato dalla Commissione 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede redigente, il 14 marzo 2023; il 12 aprile 2023; il 26 luglio 2023; il 13 settembre 2023; il 23 gennaio 2024; il 7 e il 13 febbraio 2024.

Esaminato in Aula e approvato il 27 marzo 2024.

Camera dei deputati (atto n. 1806):

Assegnato alla Commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, il 3 aprile 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, il 9 aprile 2024; il 9 luglio 2024; il 9 e il 16 ottobre 2024.

Esaminato in Aula il 24 marzo 2025 e approvato, con modificazioni, il 27 novembre 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 316-B):

Nuovamente assegnato alla Commissione 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede redigente, il 17 dicembre 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5^a (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede redigente, il 7 e il 13 gennaio 2026.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 15 gennaio 2026.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, come modificato dalla presente legge:

«Art. 40 (*Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*). — 1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi e le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1 sono altresì individuati i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attività di cui al comma 2.

2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbucare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti;

2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

c) detenere, trasbordare, sbucare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

2-ter. Le attività di cui al comma 2-bis, lettera b), sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igiene delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.


2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia;

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.

6. Per le violazioni dei divieti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3, gli agenti accertatori procedono agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimpresso immediatamente nei corsi d'acqua qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Delle



reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

7. Qualora le violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

7-bis. All'accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.

10. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bol-

zano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo antibraccaggio ittico, con una dotazione iniziale di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzato, secondo le modalità definite dal decreto di cui al primo periodo.».

— La legge 28 luglio 2016, n. 154, recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2016.

26G00032

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», ed in particolare l'art. 4 inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza nazionale;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il Piano di emergenza nazionale sia adottato con



decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov, espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov, di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale: <http://www.protezionedellepiante.it/>

Roma, 5 novembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 46

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it).

26A00569

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa.


**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;



Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 4, inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza nazionale;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il Piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa, espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa, di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale www.protezionedellepiante.it

Roma, 5 novembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 47

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it).

26A00570

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Rhagoletis pomonella* (Walsh).

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;



Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», ed in particolare l'art. 4 inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un piano di emergenza nazionale;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la

riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Rhagoletis pomonella* (Walsh) in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Rhagoletis pomonella* (Walsh), espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Rhagoletis pomonella* (Walsh), di cui all' allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale www.protezionedellepiante.it

Roma, 5 novembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 49

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it).

26A00571



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 dicembre 2025.

Norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi ritenuti funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

L'AUTORITÀ POLITICA
DELEGATA IN MATERIA DI SPORT

Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport», e in particolare l'art. 9-ter, recante «Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032» e in materia di impianti sportivi»;

Visto in particolare, il comma 4 del predetto art. 9-ter, che demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di sport, di stabilire, «in deroga alle procedure di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2 dello stesso art. 9-ter, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonché di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente»;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi e, in particolare, l'art. 8, che prevede l'emanazione di un regolamento unico delle rispettive norme tecniche di sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, «Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come modificato e integrato dai decreti del Ministro dell'interno 6 giugno 2005 e 13 agosto 2024;

Visti i decreti del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio», e 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», come modificati dal decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 2022;



Visti i due decreti del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, recanti, rispettivamente, «Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio», e «Modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio»;

Visti i decreti del Ministro dell'interno 16 febbraio e 9 marzo 2007, recanti, rispettivamente, «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione», e «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, di modifica del decreto 8 agosto 2007 e recante «Organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 2 settembre 2021, recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera *a*), punto 4 e lettera *b*) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8»;

Considerato al fine di assicurare la conformità delle sedi italiane designate per ospitare il campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032», anche quanto contenuto nei regolamenti e nelle linee guida emanati dalla «UEFA» per la valutazione di conformità delle sedi ospitanti la predetta competizione europea, tra cui «UEFA Tournament Requirements of the 2032 UEFA European Championship», «UEFA Stadium Infrastructure Regulations», «UEFA Safety and Security Regulations», «UEFA Accessibility Guidelines» e «UEFA Sustainable Infrastructure Guidelines», nonché quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi (c.d. «Convenzione di Saint-Denis»), presentata a Saint-Denis il 3 luglio 2016 e ratificata dall'Italia il 18 novembre 2020, integrata dalla raccomandazione Rec (2021)1;

Rilevata la necessità di dare tempestiva attuazione al disposto di cui al predetto comma 4 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, stabilendo specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accesso e l'esercizio degli impianti sportivi ritenuti funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione


1. Il presente decreto stabilisce specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119.

2. Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione.

3. Le presenti disposizioni sono applicabili, altresì, agli impianti sportivi di cui al comma 1 già esistenti e adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nonché ai progetti relativi agli impianti sportivi di cui al predetto comma che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già approvati dal comune o da altro ente pubblico competente, anche se i lavori di ammodernamento o nuova costruzione non siano ancora iniziati.

4. I suddetti complessi o impianti sportivi, che nel seguito sono denominati «impianti sportivi» e che nell'ambito delle specifiche norme tecniche contenute nell'allegato di cui all'art. 2 sono indicati anche come «stadi», devono essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I. e della Federazione italiana gioco calcio - F.I.G.C.

5. Fermo quanto previsto dal comma 4, al fine di rendere gli impianti di cui al comma 1 rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032», le specifiche norme tecniche stabilite dal presente decreto sono implementate, compatibilmente con i livelli di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza antincendi di cui all'art. 2, in modo da corrispondere ai presupposti per



la valutazione di conformità delle sedi italiane ospitanti la competizione europea anzidetta, come previsti anche nei regolamenti e nelle linee guida emanati dalla «*Union of European Football Associations (UEFA)*» e rilevanti ai fini della predetta valutazione di conformità.

Art. 2.

Allegato

1. Nell'allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono definite le specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi di cui all'art. 1, con condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonché di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica.

Art. 3.

Norme di coordinamento e integrazione

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, accessibilità ed esercizio degli impianti sportivi.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, ai fini del presente decreto si osservano, ferme restando le norme di procedura di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, le disposizioni vigenti in materia di criteri inerenti alle modalità di costruzione o modifica degli impianti sportivi, riferiti alle conoscenze e alle capacità tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione.

3. Per gli impianti sportivi di cui all'art. 1, i rinvii al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti, per le specifiche norme tecniche stabilite e le condizioni e le prescrizioni espressamente dettate, al presente decreto, salvo sia diversamente indicato.

4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate è da intendersi come riferimento alla regola dell'arte vigente.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti istituzionali del Ministero dell'interno e del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 24 dicembre 2025

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*L'Autorità politica
delegata in materia di sport*
ABODI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 415



Specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119.

INDICE

1. Definizioni
2. Ubicazione degli impianti sportivi
3. Aree di sicurezza dell'impianto sportivo
 - a) Area Riservata
 - b) Area di Massima sicurezza
 - c) Area di servizio annessa
- 3.1. Area sottoposta a controllo di sicurezza
4. Ingressi agli impianti sportivi
5. Area di osservazione dell'evento
 - a) Determinazione della capienza
 - b) Posti a sedere
 - c) Visibilità del terreno di gioco
 - d) Delimitazione dell'area di osservazione dell'evento rispetto al terreno di gioco
 - e) Varchi verso il terreno di gioco
 - f) Sistemi di separazione tra spazio riservato agli spettatori e zona di attività sportiva
 - g) Settori
 - h) Distribuzione interna
6. Sistema di vie di uscita dagli impianti sportivi
 - a) Zona spettatori
 - Sistemi di vie di uscita
 - Larghezza delle vie di uscita
 - Scale e rampe del sistema di vie di uscita
 - b) Zona di attività sportiva
7. Zona riservata ai servizi per gli spettatori
 - a) Servizi igienici
 - b) Posti di pronto soccorso
8. Zona di attività sportiva



- a) Zona di attività sportiva
- b) Spogliatoi
- 9. Dispositivi di controllo degli spettatori
 - a) Control room e videosorveglianza
 - b) Sistema di diffusione sonora
- 10. Gestione della sicurezza dell'impianto sportivo
 - a) Gestione della sicurezza antincendio
 - b) Gestione della sicurezza antincendio dei complessi sportivi multifunzionali
 - c) Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica
 - d) Gestione dell'impianto sportivo
 - e) Verifica periodica dell'idoneità statica
- 11. Strutture, finiture e arredi
- 12. Depositi
- 13. Impianti tecnici
- 14. Manifestazioni occasionali
- 15. Deroghe
- 16. Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto, si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 e alle seguenti, ulteriori definizioni:

- a) «spazio di attività sportiva»: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive. È l'area costituita dal terreno di gioco;
- b) «zona di attività sportiva»: zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto;
- c) «zona spettatori»: zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi;
- d) «area di osservazione dell'evento»: area dalla quale gli spettatori assistono all'evento. L'area di osservazione comprende tribune per spettatori seduti e in piedi, ove previsti, corridoi e passaggi necessari per la circolazione, vomitori per l'ingresso e l'uscita. È lo spazio riservato agli spettatori.
- e) «zona riservata ai servizi per gli spettatori»: aree che comprendono servizi igienici, pronto soccorso, punti ristoro, punti vendita di merchandising e altri servizi per gli



spettatori, compresi corridoi, passaggi, atrii, rampe e scale tra l'area di osservazione dell'evento e l'area di massima sicurezza;

f) «spazi e servizi di supporto»: spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico;

g) «spazi e servizi accessori»: spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili;

h) «impianto sportivo»: è lo spazio, indicato nelle disposizioni di cui al presente Allegato anche come «stadio», che comprende:

1) la zona spettatori;

2) la zona riservata ai servizi per gli spettatori;

3) l'area di osservazione dell'evento, ovvero lo spazio riservato agli spettatori;

4) gli eventuali spazi e servizi accessori;

5) gli eventuali spazi e servizi di supporto;

6) lo spazio e la zona di attività sportiva;

i) «impianto sportivo all'aperto»: impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto;

j) «impianto sportivo al chiuso»: tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto;

k) «complesso sportivo»: uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse;

l) «complesso sportivo multifunzionale»: complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica;

m) «area di servizio annessa»: area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi. Rappresenta l'insieme dell'area di massima sicurezza e l'area riservata;

n) «area esterna»: area pubblica circostante o prossima all'impianto sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati;

o) «area esterna sottoposta a controllo»: area esterna all'area riservata che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto sportivo per esigenze di carattere gestionale, anche attraverso provvedimenti provvisori di mobilità, mediante recinzione mobile dotata di varchi presidiati da personale autorizzato secondo le previsioni normative, al fine di ammettere l'accesso o il transito soltanto alle persone o ai veicoli preventivamente autorizzati;



- q) «area riservata»: area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile. È l'area che intercorre tra i varchi di prefiltraggio e quelli di verifica della validità del titolo di accesso e di filtraggio degli spettatori;
- p) «area di massima sicurezza»: area che intercorre tra i varchi di verifica della validità del titolo di accesso e di filtraggio degli spettatori, effettuato a cura degli steward, e le tribune;
- r) «spazi di soccorso»: spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra;
- s) «via d'uscita»: percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna;
- t) «spazio calmo»: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedisce capacità motorie in attesa dei soccorsi;
- u) «percorso di smistamento»: percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato;
- v) «D.M. 18 marzo 1996»: il decreto del Ministero dell'interno 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, e successive modifiche e integrazioni;
- w) «D.P.R. 151 del 2011»: il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
- x) «Forze dell'ordine»: le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981;
- y) «Vigili del fuoco»: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- z) «steward»: gli assistenti di stadio di cui si avvalgono le società sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche ovvero gli organizzatori dell'evento, ai quali è affidato lo svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 8 del 2007;



- aa) «Commissione provinciale di vigilanza»: la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-T.U.L.P.S., di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- bb) «G.O.S.»: il Gruppo Operativo Sicurezza, per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio;
- cc) «UEFA»: la «Union of European Football Associations-Unione delle federazioni calcistiche europee», che organizza e gestisce il calcio europeo;

2. UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'ubicazione dell'impianto sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

L'area per la realizzazione di un impianto deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine, eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso.

Nell'individuazione dell'area per la realizzazione di un impianto sportivo, rilevano anche le esigenze organizzative, gestionali e di sicurezza previste dai regolamenti delle Federazioni ed Organizzazioni sportive internazionali. Nel caso in cui tali regolamenti richiedano spazi e dotazioni aggiuntive, sia all'interno che all'esterno dello stadio, necessari per garantire il corretto svolgimento di eventi sportivi di livello nazionale ed internazionale, l'impianto deve essere dotato della possibilità di applicare misure adattive o compensative idonee a garantire tali specifiche esigenze.

Gli stadi devono essere provvisti di un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente deve essere facilmente individuabile e accessibile da parte delle squadre di soccorso, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, gli impianti sportivi al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di tipo di cui ai punti 49, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, limitatamente alle autorimesse, e 77, di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151 del 2011.

La separazione da tali attività deve essere realizzata con strutture aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.



Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m. rispetto al piano dell'area di servizio o della zona esterna all'impianto.


Deve essere assicurata la possibilità d'accostamento agli edifici dell'autoscala dei Vigili del fuoco ad almeno una finestra o balcone di ogni piano a quota superiore a 12 m.; qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m. e in quelli di altezza superiore, le scale a servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a prova di fumo.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto, devono avere i seguenti requisiti minimi:

- raggio di volta non inferiore a 13 m.;
- altezza libera non inferiore a 4 m.;
- larghezza: non inferiore a 3,50 m.;
- pendenza: non superiore a 10%;
- resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.

Nel rispetto delle normative vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività e compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercite, nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l'ubicazione delle attività di cui ai punti 49, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, limitatamente alle autorimesse, di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151 del 2011, sia all'esterno del volume degli impianti che all'interno. In quest'ultimo caso, si applicano le condizioni e le prescrizioni stabilite ai precedenti capoversi quinto e sesto, nonché quelle ulteriori indicate di seguito:

- a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonché dotati di aperture di smaltimento di fumo e calore in ragione di almeno 1/40 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;
- b) le aperture di smaltimento di fumo e calore delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguitabile, potrà procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi e impianti di evacuazione di fumo e calore, realizzati secondo la regola dell'arte. Lo sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna deve essere in posizione tale da non determinare rischi per il pubblico;



- c) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita e i servizi relativi ad ogni attività devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati.

3. AREE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO

Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita, oltre alle condizioni e alle prescrizioni di cui al punto 6, lettere a), «*Zona riservata agli spettatori*», e b), «*Zona di attività sportiva*», devono essere realizzate, a cura della società sportiva utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui sono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, così strutturate:

a) Area riservata

L'area riservata è delimitata attraverso elementi di separazione anche mobili, realizzati in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alle norme UNI EN 13200-3, di altezza pari a 1,10 m. innalzabili a 2,20 m. (automaticamente o mediante montaggio della parte superiore).

Al fine di consentire la libera circolazione degli spettatori e la piena fruibilità di tali aree, non sono ammesse separazioni all'interno dell'area riservata sulla base dello spazio esistente e disponibile.

Qualora ragioni di sicurezza o organizzative determinino la necessità di attuare suddivisioni, tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione anche mobili di altezza pari a 1,10 m. innalzabili a 2,20 m. (automaticamente o mediante montaggio della parte superiore), realizzati in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alle norme UNI- EN 13200-3).

Laddove vincoli storici o architettonici che insistono sull'area non consentano interventi per la delimitazione con gli elementi richiamati sopra, la stessa può essere realizzata anche con elementi mobili, in materiale incombustibile, integrati con tecnologie e sistemi di sicurezza finalizzati al controllo del titolo di accesso e degli spettatori. Ciò per garantire una velocità di afflusso degli spettatori che soddisfi i parametri internazionali relativamente alla capacità di ingresso in uno stadio, con un controllo più accurato ed una velocità di transito superiore.

Quanto sopra, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al dimensionamento delle superfici e al relativo sistema di vie d'uscita.

Nell'area riservata, laddove richiesto dal regolamento della specifica competizione, ovvero dove si affrontino una squadra locale e quella ospite, deve essere previsto almeno un settore destinato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella



minima stabilità dall'organizzazione sportiva per il settore ospiti corrispondente, delimitato a mezzo di elementi di separazione di altezza pari a 1,10 m. innalzabili a 2,20 m. (automaticamente o mediante montaggio della parte superiore) realizzati in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla regola dell'arte (UNI- EN 13200-3).

b) Area di massima sicurezza

Tale area è delimitata a mezzo di elementi di separazione realizzati in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla regola dell'arte (UNI- EN 13200-3). La delimitazione dell'area di massima sicurezza deve essere distanziata almeno 6 metri dalla proiezione verticale dell'area di osservazione dell'evento ovvero dallo spazio riservato agli spettatori e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto.

c) Area di servizio annessa all'impianto

Gli impianti sportivi sono dotati di un'area di servizio annessa all'impianto, che comprende l'area di massima sicurezza e l'area riservata, costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso.

Tali aree devono garantire, in relazione alla loro configurazione ed eventuale intersezione, l'afflusso, la circolazione e il deflusso in sicurezza degli spettatori, sia in condizioni di ordinaria gestione operativa, sia in situazioni di emergenza.

Gli spazi destinati alle suddette aree devono consentire lo svolgimento delle attività di intervento e soccorso da parte del personale autorizzato e dei mezzi dedicati, assicurando accessibilità e operatività in ogni circostanza.

Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto sportivo e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato.

Tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico.

Ai settori nell'area di servizio annessa all'impianto possono corrispondere più settori dell'area di osservazione dell'evento di cui al punto 5, ferme restando le disposizioni relative al dimensionamento dell'area, alla densità di affollamento e al rispetto delle disposizioni relative al sistema di vie d'uscita di cui al presente punto, nonché ad ulteriori misure necessarie per garantire che i settori della predetta area di osservazione risultino non sovraffollati e che gli spettatori entrino nel settore corrispondente al proprio titolo.



L'area di massima sicurezza e l'area riservata devono avere superficie tale da garantire una densità di affollamento non superiore a 2 persone/m² e devono garantire il rispetto delle disposizioni relative al sistema di vie d'uscita.

Fermo restando il rispetto del dimensionamento e delle caratteristiche delle vie di uscita, qualora per la presenza di vincoli strutturali o di configurazioni gestionali, non vi sia disponibilità di spazio sufficiente per la realizzazione di entrambe le suddette aree singolarmente considerate, la densità di affollamento di 2 persone/m² può essere riferita all'insieme delle due aree complessivamente computate, purché tra le stesse insistano vanchi di uscita di larghezza idonea a consentire il deflusso in sicurezza e rispondente alla norme di specifico riferimento.


Fatto salvo il rispetto delle disposizioni relative al dimensionamento delle superfici e al relativo sistema di vie d'uscita, è possibile installare all'interno dell'area di massima sicurezza e dell'area riservata strutture finalizzate ad attività commerciali, culturali ovvero ad ulteriori scopi, purché siano conformi alle norme che ne regolano lo svolgimento, non siano da ostacolo al deflusso delle persone e non sia alterato il sistema di esodo. Resta fermo il rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi applicabili e l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Qualora le strutture e attività di cui al capoverso precedente, aventi finalità diversa rispetto a quella strettamente sportiva, vengano installate o esercite nelle predette aree, potranno essere emessi biglietti ulteriori e differenti rispetto a quelli emessi per l'incontro di calcio. In tal caso, il dimensionamento delle aree, così come il sistema di esodo, è progettato in funzione del nuovo affollamento previsto, dato dalla somma del numero dei posti esistenti all'interno dello stadio e di quello dei biglietti emessi per le attività collaterali.

3.1. AREA ESTERNA SOTTOPOSTA A CONTROLLO

Al di fuori delle aree di sicurezza di cui ai punti precedenti, può essere individuata un'area esterna all'area riservata che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto sportivo, per esigenze di carattere gestionale, mediante recinzione mobile dotata di vanchi presidiati da personale autorizzato secondo le previsioni normative, al fine di ammettere l'accesso o il transito soltanto alle persone o ai veicoli preventivamente autorizzati.


Allo scopo di controllare i veicoli in fase di accesso, gli appositi vanchi autorizzati possono essere dotati di attrezzature e sistemi di controllo finalizzati a verificare l'eventuale presenza di materiali esplosivi.




L'area è inoltre dotata di sistema di videosorveglianza in funzione delle specifiche necessità dell'evento.

Legenda

- 1 Area di attività
- 2 Area di osservazione dell'evento / Spazio riservato agli spettatori
- 3 Area di massima sicurezza
- 4 Area riservata
- 5 Area sottoposta a controllo
- 6 Area esterna





4. INGRESSI ALL'IMPIANTO SPORTIVO


Ogni settore è servito da almeno un varco di ingresso, ovvero da un numero maggiore commisurato alla relativa capienza. Gli ingressi dotati di tornelli sono dimensionati conformemente alle seguenti condizioni e prescrizioni.

Per i varchi di ingresso dotati di preselettori di fila, che devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita, la larghezza degli stessi non è computata nel calcolo delle uscite.

Relativamente ai varchi di ingresso dotati di tornelli, il numero raccomandato dei tornelli presenti e attivi in relazione ad ogni settore deve rispettare la proporzione di almeno 1 ogni 660 posti, garantendo l'ingresso di almeno 660 persone l'ora.

Fermo restando il parametro indicato sopra, al fine di garantire il rispetto degli standard e delle particelle internazionali, possono essere adottate misure strutturali, organizzative e gestionali in funzione delle caratteristiche esistenti.

I varchi di ingresso attrezzati con tornelli devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto.



I varchi di ingresso devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonché di tornelli "a tutta altezza" che permettono l'accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarità del titolo di accesso.

I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido.

Con riferimento al settore ospiti, laddove previsto dal regolamento della specifica competizione, i tornelli non possono mai essere in numero inferiore a 2.

Per l'accesso agevolato ad aree *hospitality*, attraverso varchi riservati ad ospiti accreditati dall'organizzatore dell'evento, come nel caso di autorità, sponsor, sportivi o tecnici, anche in possesso di titoli *corporate*, in alternativa ai tornelli a tutta altezza, è consentito l'utilizzo di tornelli a tripode o equivalenti, comunque dotati di lettura elettronica del titolo, senza alterare il rapporto sulla velocità di accesso sopra indicato o sulle vie di uscita

5. AREA DI OSSERVAZIONE DELL'EVENTO

Gli stadi individuati dal presente decreto devono garantire la sicurezza e il comfort di tutti gli spettatori, assicurando un facile accesso a servizi di qualità. Inoltre, devono prevedere che lo spazio riservato agli spettatori sia dotato di copertura.

a) Determinazione della capienza

La capienza dell'area di osservazione dell'evento, ovvero dello spazio riservato agli spettatori, è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi ove previsti.

Qualora previsti, il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata.

Per le determinazioni della capienza non si tiene conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che devono essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.

b) Posti a sedere

Il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI EN 13200-1 e dalla UNI EN 13200-4.



L'altezza dello schienale dell'elemento di seduta deve essere pari ad almeno 0,30 m, misurato dal piano di seduta.

Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI EN 13200-1 e UNI EN 13200-4.

c) Visibilità del terreno di gioco

Deve essere sempre garantita, per ogni spettatore, la visibilità dell'area destinata al terreno di gioco, conformemente alla norma UNI EN 13200-1.

d) Delimitazione dell'area di osservazione dell'evento rispetto al terreno di gioco

lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto al terreno di gioco; tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti delle specifiche competizioni nazionali o internazionali e alle norme UNI EN 13200-3.

e) Varchi verso il terreno di gioco

La delimitazione di cui alla precedente lettera d) deve avere almeno due varchi apribili verso il terreno di gioco di larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti, al fine di consentire agli spettatori di accedere in caso di emergenza al terreno di gioco, a seguito di disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.


Tale disposizione può essere realizzata anche prevedendo tali varchi in corrispondenza di ogni scala di smistamento situata nella parte dei settori dell'area di osservazione direttamente collegati con il terreno di gioco, prevedendo che i suddetti varchi debbano avere una larghezza almeno pari a quella della scala di smistamento corrispondente, pertanto, di larghezza minima pari a 1,20 m.

La medesima previsione deve essere, altresì, garantita anche per i settori che non sono in continuità con la delimitazione perimetrale del terreno di gioco, contemplando la possibilità di collegare scale, che provengono dai livelli superiori dell'area di osservazione, con la zona di circolazione dell'area di osservazione, che è direttamente collegata con il terreno di gioco, tenuto conto della superficie disponibile nella zona di attività sportiva.

Tale previsione di utilizzo rispetto a quella che conduce all'area di servizio annessa dell'impianto, può essere disposta dall'autorità di pubblica sicurezza.

f) Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona di attività sportiva

La separazione tra la zona spettatori e la zona di attività sportiva è realizzata dalle società sportive utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:



- 1) nessun dislivello e installazione di elementi di separazione, in materiale incombustibile, di altezza pari a 1,10 m, in tutti i settori dello stadio al netto del settore ospiti, laddove previsto dal regolamento della specifica competizione;
- 2) un dislivello tra il piano di calpestio della zona riservata agli spettatori e quello dello spazio riservato all'attività sportiva di 1,10 m., più parapetto di 1,10 m. di altezza;
- 3) limitatamente al settore ospiti, laddove previsto dal regolamento della specifica competizione, ovvero ove si affrontino una squadra locale e quella ospite, la previsione di cui al numero 1) prevede l'installazione di elementi di separazione, in materiale incombustibile, di 1,10 m di altezza innalzabili a 2,20 m, automaticamente o mediante montaggio della parte superiore;
- 4) nel caso in cui il piano di imposta del terreno di gioco sia collocato ad una quota superiore a quella del piano di calpestio dello spazio riservato agli spettatori attiguo al terreno di gioco, comunque non superiore a 500 mm., il parapetto potrà avere un'altezza minima di 800 mm di altezza.

Tutti gli elementi di separazione devono essere idonei a consentire la visione dell'area di attività sportiva e del terreno di gioco, in conformità alle norme UNI EN 13200-1 e UNI EN 13200-3.

Limitatamente agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, potrà essere mantenuto il fossato in stadi, ovvero la recinzione di altezza pari a 2,20 m. con le caratteristiche già descritte nel D.M. 18 marzo 1996.

Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attività sportiva, si fa rinvio ai regolamenti e agli altri atti emanati per la specifica competizione dalle Federazioni sportive nazionali o internazionali.

g) Settori


Gli stadi devono prevedere una suddivisione dell'area di osservazione dell'evento, ovvero dello spazio riservato agli spettatori, in settori funzionali, configurabili in modo dinamico in relazione alle più moderne soluzioni infrastrutturali e ai modelli gestionali adottati, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema di esodo degli spettatori.

Tale articolazione è finalizzata a garantire i più elevati standard di accoglienza, comfort, accessibilità e sicurezza.

Ad ogni modo, la capienza massima di ciascun settore dello spazio riservato agli spettatori non potrà eccedere il limite di 10.000 spettatori.

Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:

- 1) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro;



- 2) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita.

La separazione tra i settori, anche per la finalità di cui al numero 1) è realizzata attraverso l'installazione di separatori, in materiale incombustibile, aventi altezza non inferiore a 1,10 m e di caratteristiche conformi alla regola dell'arte (UNI- EN 13200-3).

Per i settori ospiti, qualora previsti dal regolamento della specifica competizione, ovvero dove si affrontino una squadra locale e quella ospite), i separatori devono avere altezza non inferiore a 1,10 m, con possibilità di elevazione dell'elemento di separazione ad un'altezza non inferiore a 2,20 m, automaticamente o mediante montaggio della parte superiore, nel rispetto della norma UNI EN 13200-3.

La finalità di cui al numero 2) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori e individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:

- a. installazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza pari a 1.10 m e caratteristiche conformi alla regola dell'arte (UNI- EN 13200-3);
- b. creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento e all'osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle società organizzatrici della manifestazione sportiva.

Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa. Qualora gli ingressi siano dotati di preselettori di fila, la larghezza degli stessi non va computata nel calcolo delle uscite.


È espressamente vietata l'apposizione di offendicola, di reti anti-lancio e di accessori simili.

Possono essere applicate misure organizzative e gestionali per la segmentazione dei settori.

Ai fini dell'eventuale suddivisione in sottosettori, le separazioni tra gli stessi possono essere realizzate con personale ovvero, qualora necessario, anche mediante rimozione delle sedute e la realizzazione di aree sottoposte a divieto di stazionamento, facendo ricorso, ad esempio, a cordoni di steward, teli ignifughi o ad altre soluzioni atte allo scopo e idonee a garantire la sicurezza.

h) Distribuzione interna

- *Percorsi di smistamento*



I percorsi di smistamento non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire più di 20 posti per fila e per parte; ogni 15 file di gradoni deve essere realizzato un passaggio, parallelo alle file stesse, di larghezza non inferiore a 1,20 m; è consentito non prevedere tali passaggi quando i percorsi di smistamento adducono direttamente alle vie di uscita.

I percorsi di smistamento devono essere rettilinei; i gradini delle scale di smistamento devono essere a pianta rettangolare con una alzata non superiore a 25 cm e una pedata non inferiore a 23 cm; il rapporto tra pedata e alzata deve essere superiore a 1,2; è ammessa la variabilità graduale dell'alzata e della pedata tra un gradino e il successivo in ragione della tolleranza del 2%.

Tra due rampe consecutive è ammessa una variazione di pendenza a condizione che venga interposto un piano di riposo della stessa larghezza della scala di smistamento, profondo almeno m 1,20, fermo restando i limiti dimensionali dei gradini ed il rapporto tra pedata e alzata.

- *Gradoni*

I gradoni per posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0,70 m o a 0,80 m valore raccomandato; il rapporto tra pedata ed alzata dei gradoni deve essere non inferiore a 1,2; possono essere previsti sedili su piani orizzontali o inclinati con pendenza non superiore al 12%.

Qualora previsti, le aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate da barriere frangifolla longitudinali e trasversali con un massimo di 500 spettatori per area; i posti in piedi possono essere realizzati in piano o su piani inclinati con pendenza non superiore al 12% o su gradoni con alzata non superiore a 0,25 m.

6. SISTEMA DI VIE DI USCITA DALL'IMPIANTO SPORTIVO

a) Zona riservata agli spettatori

- *Sistema di vie d'uscita*

Lo stadio deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso ed essere dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori deve essere indipendente da quello della zona di attività sportiva. Deve essere sempre garantito l'esodo senza ostacoli dallo stadio.

- *Larghezza delle vie di uscita*

La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere non inferiore a 2 moduli (1,20 m);



la larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 persone (1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti all'aperto ed a 50 persone (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso, indipendentemente dalle quote.

Le vie d'uscita devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori.

Con riferimento alle caratteristiche delle porte inserite nel sistema di vie di uscita ed ai relativi serramenti consentiti, si rinvia alle disposizioni del Ministero dell'Interno per i locali di pubblico spettacolo.

Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in settori non deve essere inferiore a 2.

Per gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m, se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati in conformità alle disposizioni di cui al punto 13.

Dove sono previsti posti per persone con disabilità su sedie a rotelle, di cui alla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati.

Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilità di scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi devono essere non superiori a 30 m.

Per le caratteristiche ed i requisiti degli spazi destinati agli spettatori con disabilità, oltre alle disposizioni di cui ai precedenti decreti ministeriali ed alla normativa vigente, si rimanda al regolamento infrastrutturale dell'UEFA, «UEFA Stadium Infrastructure Regulations», e alle linee guida sull'accessibilità della stessa Federazione calcistica europea, «UEFA Accessibility Guidelines».

- Scale e rampe del sistema di vie d'uscita

Le scale devono avere gradini a pianta rettangolare, con alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata); le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di 15; i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti e restringimenti; sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala.

Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a



40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse; le estremità di tali corrimani devono rientrare con raccordo nel muro stesso.

È ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purché questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due; per scale di larghezza superiore a 3 m la Commissione provinciale di vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.

Le rampe senza gradini devono avere una pendenza massima del 8% con piani di riposo orizzontali profondi almeno m 1,20, ogni 10 metri di sviluppo della rampa.

Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle tolleranze, deve esistere nelle pareti per una altezza di 2 m dal piano di calpestio.

È ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma non vanno computate nel calcolo delle vie d'uscita.

b) Zona di attività sportiva

Il sistema di vie d'uscita e le uscite della zona di attività sportiva devono avere caratteristiche analoghe a quelle della zona riservata agli spettatori.

7. ZONA RISERVATA AI SERVIZI PER GLI SPETTATORI

a) Servizi igienici della zona spettatori

Per i requisiti relativi ai servizi igienici destinati agli spettatori si rimanda anche al regolamento infrastrutturale dell'UEFA citato nel punto 6), lett. a), *«Larghezza delle vie di uscita»*, garantendo adeguati livelli di accessibilità, distribuzione uniforme in tutti i settori dello stadio e una dotazione proporzionata alle esigenze di genere.

Gli stadi devono essere in grado di accogliere fino all'80% di persone di genere maschile, rispettando i seguenti rapporti minimi:

- 1 toilette con seduta e 1 lavandino ogni 250 persone di genere maschile;
- 1 orinatoio ogni 125 persone di genere maschile.

Allo stesso tempo, per tenere conto delle variazioni nella composizione del pubblico tra gli eventi, gli stadi devono essere in grado di riservare almeno il 25% dei servizi igienici all'utenza femminile, rispettando i seguenti parametri minimi:

- 1 WC con seduta e 1 lavabo ogni 120 spettatori di genere femminile nei settori riservati alla squadra di casa;
- 1 WC con seduta e 1 lavabo ogni 80 spettatori di genere femminile nel settore riservato alla squadra ospite, se il settore è previsto dal regolamento della competizione.



I bagni e gli orinatoi devono essere dotati di servizi di scarico dell'acqua. Devono inoltre essere disponibili lavandini, carta igienica e sapone.

I servizi igienici devono essere ubicati ad una distanza massima di 50 metri dalle uscite dallo spazio riservato agli spettatori, e il dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed il piano di calpestio dei servizi igienici non deve essere superiore a 6 metri; l'accesso ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi di esodo del pubblico.

Nei servizi igienici deve essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie linda dei medesimi, in caso contrario deve essere previsto un sistema di ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi ambiente per ora.

I servizi igienici devono essere segnalati sia nella zona spettatori che nell'area di servizio annessa dell'impianto.

L'accesso ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi di esodo degli spettatori.

Devono infine essere disponibili punti di distribuzione di acqua potabile gratuita.

Gli spettatori con disabilità devono, inoltre, avere a disposizione servizi igienici idonei, accessibili, non più lontani di 40 metri dalle postazioni riservate agli spettatori disabili su sedia a rotelle, in ragione di 1:15, ed 1 in più ogni 10 spettatori disabili aggiuntivi, e punti di ristoro facilmente raggiungibili e praticabili.

Per le caratteristiche ed i requisiti dei servizi destinati agli spettatori con disabilità, oltre alle disposizioni di cui ai precedenti decreti ministeriali ed alla normativa vigente, si rimanda al regolamento infrastrutturale e alle linee guida sull'accessibilità dell'UEFA già indicati nel precedente punto 6, lett. a), *«Larghezza delle vie di uscita»*.


b) Posti di pronto soccorso

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui lo stadio sia suddiviso in settori di capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere garantito l'accesso al posto di pronto soccorso. Negli impianti con capienza inferiore a 10.000 spettatori, il posto di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

Ogni posto di pronto soccorso deve essere dotato di un telefono, di un lavabo, di acqua potabile, di un lettino con sgabelli, di una scrivania con sedia e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

I posti di pronto soccorso devono essere ubicati in agevole comunicazione con la zona spettatori e devono essere serviti dalla viabilità esterna allo stadio.

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori è necessario, in occasione delle manifestazioni, prevedere almeno un presidio medico e l'ambulanza in



corrispondenza di un pronto soccorso.

Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori, lungo il sistema di vie d'uscita e nell'area di servizio annessa dell'impianto.

Le disposizioni di cui al presente punto possono essere integrate con ulteriori prescrizioni nell'ambito di un piano generale dei servizi medici e sanitari, prescritti dalle autorità preposte in base alle caratteristiche dell'impianto ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali l'impianto stesso è destinato.

8. ZONA DI ATTIVITÀ SPORTIVA

a) Zona di attività sportiva

La zona di attività sportiva comprende lo spazio di attività sportiva e i servizi di supporto. Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi e all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori.

Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti delle specifiche competizioni e a quanto previsto dal punto 5, lett. e), «*Varchi verso il terreno di gioco*».

La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attività sportive.

Per quanto riguarda le dimensioni e le caratteristiche del terreno di gioco si rinvia ai regolamenti delle specifiche competizioni.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni e i relativi percorsi di collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attività sportiva devono essere delimitati e separati dal pubblico.

Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi devono essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti delle specifiche competizioni o alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali relative alle discipline previste nella zona di attività sportiva.

9. DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI

a) Control room e video sorveglianza

Negli stadi con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da uno o più locali appositamente predisposti e presidiati, denominati «Control



Room» e ospitanti il Centro per la gestione della sicurezza di cui al punto 10, lettera c), l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa allo stadio e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini.

Detti locali devono essere in grado di ospitare in adeguate condizioni di comfort, spazio e sicurezza ambientale i componenti e membri del Gruppo Operativo Sicurezza-G.O.S., nonché di ogni altro rappresentante e struttura accessoria necessarie per la conduzione dell'evento e la gestione delle emergenze, secondo le disponibilità progettuali ed esistenti della struttura. I locali sono posizionati in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori, ovvero di consentire di coprire la maggior parte delle aree indicate e coprendo la restante parte con le telecamere del sistema televisivo a circuito chiuso.

I dispositivi per l'osservazione, se posizionati nella zona di attività sportiva a controllo degli spettatori, devono essere installati in modo tale da evitare pali di sostegno delle telecamere ovvero, laddove ciò non fosse possibile, in maniera che non siano di ostacolo alle telecamere televisive ai fini tecnico-sportivi ed allo svolgimento in sicurezza dell'attività sportiva.


Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità sentito il parere della Commissione provinciale di vigilanza.

Fermo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il sistema deve poter consentire, tramite l'utilizzo dei sistemi di tecnologia più moderni:

- la visione contemporanea del generale e del particolare nell'ambito dello stesso settore, garantendo la presenza di almeno due telecamere dedicate ad ogni settore;
- la riconoscibilità dei volti, dei colori e degli oggetti, anche in caso di gare notturne;
- la copertura delle vie di accesso e di deflusso interne ed esterne immediatamente adiacenti allo stadio, più tutti gli spazi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), di concerto con i Ministri per i Beni e le Attività Culturali e dell'Innovazione e Tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell'articolo 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

Inoltre, deve essere garantita la presenza di almeno una telecamera in ogni tornello, in grado di riprendere il volto degli spettatori al momento dell'ingresso, auspicabilmente con meccanismo di sincronizzazione tra lettura del biglietto e foto.

Per quanto non disposto dal presente punto, l'impianto di videosorveglianza deve rispettare le disposizioni del sopra citato decreto del Ministro dell'Interno del 6 giugno 2005, recante le modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi.



b) Impianti di diffusione sonora

Gli stadi di cui al presente punto devono altresì essere dotati di un idoneo impianto a diffusione sonora per le informazioni relative alla gara, come le formazioni, le sostituzioni e altre circostanze pertinenti, per eventuali programmi di intrattenimento, anche di tipo musicale, per gli spettatori nelle fasi precedenti e susseguenti alla gara, per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza.

Tale impianto deve essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete elettrica principale.

I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello stadio, almeno fino alla delimitazione dell'area di massima sicurezza.

10. GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO**a) Gestione della sicurezza antincendio**

I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono stabiliti del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 2 settembre 2021, recante *“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*.

Il titolare dell'impianto sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.

I soggetti indicati nel capoverso precedente, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un «piano», finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Il «piano», oltre a tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione provinciale di vigilanza, deve:

- a) disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
- b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;




- c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui al punto 9 («*Dispositivi di controllo degli spettatori*»);
- e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- i) contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco e al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- j) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla normativa vigente e consentire, in particolare, l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro e una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

- a. delle scale e delle vie di esodo;
- b. dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- c. dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- d. del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- e. del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
- f. degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
- g. degli spazi calmi. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata. In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una



planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un «piano di emergenza», che deve indicare, tra l'altro:

1. l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
2. le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del fuoco, della polizia locale e degli enti di soccorso sanitario;
3. le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
4. le procedure per l'esodo del pubblico.

Il «piano di emergenza» deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee e occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito «centro di gestione delle emergenze».


Il «centro di gestione delle emergenze» deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero.

Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto e all'esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico.

Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati ricetrasmettenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, della polizia locale e degli enti di soccorso sanitario.

All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonché quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

All'interno del «centro di gestione delle emergenze» devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura, riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il «piano di emergenza», l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza e ogni altra indicazione necessaria. Il «centro di gestione delle emergenze» deve essere



presidiato durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono accedervi il personale responsabile della gestione dell'emergenza e gli appartenenti alle Forze dell'ordine e ai Vigili del fuoco.

b) Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali

I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unità gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente allegato e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali e organizzative specifiche delle singole attività.

Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attività diverse. In tal caso, dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega e di accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.

Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente punto, può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.

Il «piano di emergenza» generale di cui al punto 10, lettera a), *«Gestione della sicurezza antincendio»*, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure.

In caso di esercizio parziale del complesso, devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.

c) Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti

Negli impianti sportivi oggetto del presente decreto è istituito il Gruppo Operativo Sicurezza-G.O.S., coordinato da un funzionario di polizia designato dal Questore e composto:

- da un rappresentante dei Vigili del fuoco;
- dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva, delegato per la gestione dell'evento ai sensi del decreto del Ministro



dell'interno 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi;

- da un rappresentante del Servizio sanitario;
- da un rappresentante della polizia locale;
- dal responsabile del pronto intervento strutturale e impiantistico all'interno dello stadio;
- da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
- da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria.

Il G.O.S., che si riunisce periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, ha cura di:

- 1) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
- 2) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;
- 3) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal Questore della provincia.

Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun stadio a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti:

- a. un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, che dovrà ospitare il «Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche», coordinato dall'ufficiale di pubblica sicurezza designato con ordinanza di servizio del Questore, d'intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;
- b. ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate;
- c. spazi idonei per l'informazione agli spettatori, come la cartellonistica, gli schermi e gli altri mezzi informativi, al fine di garantire la conoscenza del "regolamento d'uso" dell'impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonché gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comporterà:



1. l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;
2. l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione.

d) Gestione dell'impianto sportivo

Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti avranno cura di:

- 1) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;
- 2) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto;
- 3) il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore, comunque, ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.

Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

e) Verifica periodica dell'idoneità statica

Su specifica richiesta della Commissione provinciale di vigilanza e in ogni caso ogni 10 anni a decorrere dalla data di rilascio del certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura e al Comune competenti un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato. La previsione di cui al primo periodo si osserva anche per gli impianti sportivi già esistenti all'entrata in vigore del presente decreto.



11. STRUTTURE, FINITURE E ARREDI

Ai fini del dimensionamento strutturale degli impianti sportivi si fa rinvio alle norme tecniche per le costruzioni.

Per i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture e degli elementi di compartimentazione si fa rinvio alle disposizioni previste al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007 e al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007. I prodotti da costruzione, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 2022, devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni indicate di seguito.

I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 2022. Per i materiali e i prodotti da costruzione rientranti nei casi specificatamente previsti dall'articolo 10 del predetto D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i., si osservano comunque le procedure di classificazione e certificazione previste nel suddetto articolo.


Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto, le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati devono essere le seguenti:

a) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale), classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:

- impiego a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1);
- impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1);
- impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0).

Per la restante parte, deve essere impiegato materiale di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe (A1FL) per impiego a pavimento e di classe (A1L) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare;

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano almeno di classe (CFL-s2), (DFL-s1); i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1; gli altri materiali di rivestimento siano di classe di seguito riportata in tabella in funzione dell'impiego:



Tipologia di impiego	Classe europea
parete	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)
a soffitto	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0)

- c) ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera *a*), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco per impiego a soffitto come di seguito riportato:

Tipologia di impiego	Classe europea
a soffitto	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0)

In ogni caso, le poltrone e gli altri mobili imbottiti debbono essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le attività sportive, all'interno degli impianti, sono da considerare attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco; non è consentita la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazioni che possono provocare l'insorgere o il propagarsi di incendi all'interno di eventuali intercedenzi realizzate al di sotto di tali pavimentazioni.

Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettanti siano estese alle zone di attività sportiva, la classificazione della pavimentazione ai fini della reazione al fuoco è comunque necessaria.



Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno ovviamente computate nel carico d'incendio ai fini della valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali degli impianti sportivi.

Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto previsto dalle presenti condizioni e prescrizioni, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco secondo le indicazioni seguenti:

a. negli atrii, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali, in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale), classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:

- a pavimento: (CFL-s2), (DFL-s1);
- a parete: (A2-s1,d2), (A2-s2,d2), (A2-s3,d2), (B-s3,d0), (B-s3,d1), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (B-s3,d2), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s1,d1), (C-s2,d1);
- a soffitto: (B-s1,d1), (B-s2,d1), (B-s3,d1), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s3,d0);

Per la restante parte, deve essere impiegato materiale classificato in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:

- a pavimento: (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2), (CFL-s1);
- a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1);
- a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0).

b. in tutti gli altri ambienti è consentito che:

- i materiali di rivestimento dei pavimenti siano almeno di classe (DFL-s2);
- altri materiali di rivestimento siano di classe di seguito riportata in tabella in funzione dell'impiego:

Tipologia di impiego	Classe europea
Parete	(A2-s1,d2), (A2-s2,d2), (A2-s3,d2), (B-s3,d0), (B-s3,d1), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (B-s3,d2), (C-



	s1,d0), (C-s2,d0), (C-s1,d1), (C-s2,d1)
a soffitto	(B-s1,d1), (B-s2,d1), (B-s3,d1), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s3,d0)

I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di reazione al fuoco. È consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni.

12. DEPOSITI

I locali di superficie non superiore a 25 m², destinati a deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati a qualsiasi piano dell'impianto; le strutture portanti e/o separanti devono possedere caratteristiche almeno R-EI 60 e le porte devono possedere caratteristiche almeno EI-60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 600 MJ/m². La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A e carica nominale minima 6Kg/6l.

I locali di superficie superiore a 25 m², destinati al deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati all'interno dell'edificio ai piani fuori terra o al primo e secondo interrato. La superficie massima linda di ogni singolo locale non deve essere superiore a 1000 m² per i piani fuori terra e a 500 m² per i piani 1 e 2 interrato. Le strutture portanti e/o separanti devono possedere caratteristiche almeno R-EI 90 e le porte di accesso, dotate di dispositivo di auto chiusura, devono possedere caratteristiche almeno EI-90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico di incendio deve essere limitato a 900 MJ/m²; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.

L'aerazione deve essere pari a 1/40 della superficie in pianta del locale. Ad uso di ogni locale deve essere previsto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A e carica nominale minima 6Kg/6l., ogni 150 m² di superficie.



Per i depositi con superficie superiore a 500 m², se ubicati a piani fuori terra, e 25 m², se ubicati ai piani interrati, le comunicazioni con gli ambienti limitrofi devono avvenire tramite disimpegno ad uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al fuoco e munito di porte aventi caratteristiche almeno EI 60.

Qualora detto disimpegno sia a servizio di più locali deposito, lo stesso deve essere aerato direttamente verso l'esterno.

I depositi di sostanze infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.

13. IMPIANTI TECNICI

a) Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere progettati, realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente.

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza:

- illuminazione;
- allarme;
- rilevazione;
- impianti di estinzione incendi.
- EVAC («impianto di evacuazione di emergenza»).

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di segnalazione, allarme e illuminazione, e ad interruzione media (< 15 sec) per gli impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.



L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso, l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- segnalazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
- impianti idrici antincendio: 60 minuti.

Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è previsto l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un illuminamento orizzontale al suolo sufficiente a consentire l'esodo degli occupanti, in conformità alle indicazioni della regola dell'arte (UNI EN 1838) e comunque ≥ 1 lx lungo la linea centrale della via d'esodo; sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

b) Impianti di riscaldamento e condizionamento


Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'interno.

È vietato utilizzare elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento degli ambienti.

c) Impianti di rivelazione incendi

Negli impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione ottica e acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.



d) Impianto di allarme

Gli impianti devono essere muniti di un impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'impianto sportivo o delle parti di esso coinvolte dall'incendio; il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato; può essere inoltre previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi di incendio.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 60 minuti.

e) Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi➤ **Estintori**

Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, ed è comunque necessario che alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree e impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

➤ **Impianto idrico antincendio**

Per la progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti, si rimanda alle pertinenti indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

Per esigenze di sicurezza, fermo restando il rispetto delle indicazioni della regola dell'arte, il posizionamento di estintori e idranti deve essere tale da non rientrare nella diretta disponibilità del pubblico.

14. MANIFESTAZIONI OCCASIONALI

È ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimento di manifestazioni a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le



destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai precedenti punti.

Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle condizioni e alle prescrizioni di cui ai precedenti punti per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso, la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.

Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza.


15. DEROGHE

Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle condizioni e prescrizioni stabilite dai precedenti punti, ad esclusione di quelle previste dai punti 2, eccetto il terzo capoverso, 5, lettera h), 6, eccetto l'ultimo capoverso del paragrafo «*Larghezza delle vie di uscita*», 10, lettere a) e b), 11, 12 e 13 del presente allegato afferenti alla sicurezza antincendio cui si applicano le procedure di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 151 del 2011, la Prefettura competente per territorio, sentita la Commissione provinciale di vigilanza, a cui deve essere chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà di concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni.

16. IMPIEGO DEI PRODOTTI PER USO ANTINCENDIO

I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente allegato, sono:

- a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
- b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
- c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori, mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.



L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dalla presente norma e se risultano:

- a. conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
- b. conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
- c. ove non contemplati dalle precedenti lettere *a* e *b*, legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nella norma allegata.

L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al secondo capoverso, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, e dal regolamento (UE) n. 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

26A00504

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ankise cooperativa sociale a r.l.», in Rho e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;


Vista la sentenza del 6 luglio 2025, n. 504/2025, del Tribunale di Milano, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ankise cooperativa sociale a r.l.»;

Considerato che, *ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni*, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ankise cooperativa sociale a r.l.», con sede in Rho (MI) (codice fiscale 07482340960), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Tommaso Mandoi, nato a Galatone (LE) il 3 agosto 1954 (codice fiscale MND TMS 54M03 D863O), domiciliato in Piacenza (PC), via Bellocchio n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00469

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Athena società cooperativa sociale etica», in Tivoli e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 18 luglio 2025, n. 54/2025, del Tribunale di Tivoli, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Athena società cooperativa sociale etica»;


Considerato che, *ex art. 297, comma 5* del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Athena società cooperativa sociale etica», con sede in Tivoli (RM) (codice fiscale 14958211006), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Adriano Tortora, nato a Milano (MI) il 16 marzo 1976 (codice fiscale TRTDRN76C16F205G), domiciliato in Roma, via Cicerone n. 49.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

Il Ministro: Urso

26A00470

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Yxel società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto direttoriale del 23 aprile 2024, n. 24/SAA/2024, con il quale la società cooperativa «Yxel società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Luca Minetto;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa pervenuta in data 5 maggio 2025, nella quale il commissario liquidatore ha evidenziato che dalla situazione patrimoniale della società cooperativa si rileva uno stato di insolvenza, in quanto vi sono debiti per un importo di circa euro 11.256.939,44 a fronte dell'impossibilità di recupero di qualsiasi credito, e che ha presentato al Tribunale di Milano il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza;

Considerato che in data 6 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza designa il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Ritenuto che, nel caso di specie, il dott. Luca Minetto è idoneo rispetto ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore dott. Luca Minetto nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Tenuto conto che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ritiene opportuno confermare il commissario in carica nella procedura di scioglimento, dott. Luca Minetto, quale professionista incaricato anche del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Yxel società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 04041080989), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore il dott. Luca Minetto, nato a Milano (MI) il 15 luglio 1980 (codice fiscale MNTLCU80L-15F205L), ivi domiciliato in via Cesare Battisti n. 19.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00471

DECRETO 23 gennaio 2026.

Scioglimento della «Cooperativa agricola Valle del Saurio», in Aliano e nomina del commissario liquidatore.

**IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA**

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente,

il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;


Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;



Tenuto conto delle risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato dalla UECOOP, riferite nel verbale di revisione (sezione I – rilevazione del 5 dicembre 2024 e sezione II – accertamento del 5 marzo 2025), il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Ravvisati i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1, del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagnie societaria con nota ministeriale del 20 ottobre 2025, prot. d'ufficio 0221976, a cui sono seguite, in replica, controdeduzioni acquisite agli atti con nota del 4 novembre 2025, prot. d'ufficio n. 0233827, valutate non meritevoli di accoglimento;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 15 dicembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il suindicato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Antonio Mondera, è stato individuato a norma del decreto direttoriale del 28 marzo 2025 – nel quadro di una terna di professionisti segnalata dall'associazione di rappresentanza cui il sodalizio aderisce, UECOOP – nel rispetto del criterio del minor numero di incarichi attualmente in corso quale commissario liquidatore e, in ipotesi di *ex-aequo*, dei predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Antonio Mondera (giusta comunicazione PEC in data 20 gennaio 2026, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa agricola Valle del Sauro» (c.f. 00131280778), con sede in Aliano (MT), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Mondera, nato a Cosenza (CS) il 26 agosto 1967, c.f. MNDNTN67M26D086G, domiciliato in via Leone XII, 2D - 74015 Martina Franca (TA).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00482

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 3 febbraio 2026.

Interventi relativi alla misura M1C3, investimento 4.3 «*Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici» del PNRR. Integrazione dell'ordinanza n. 6 del 27 gennaio 2026: modifica della denominazione degli interventi ID 76 e ID 115. (Ordinanza n. 7/2026).

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025**


Visti:

il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 514/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico «*Technical Support Instrument*»;

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza «*Recovery and Resilience Facility*» (di seguito «il regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH «*Do not significant harm*»);



il regolamento delegato UE 2021/2139 di determinazione dei criteri di vaglio tecnico per il rispetto degli obiettivi ambientali, così come integrato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485, che introduce criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici per nuove attività economiche non previste nel precedente documento;

la comunicazione C(2021)1054 della Commissione europea del 12 febbraio 2021 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano (di seguito «PNRR») approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

gli «*Operational Arrangements*» sottoscritti in data 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone* e *Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

Visti, altresì:

la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 32 del 30 dicembre 2021, e il relativo allegato recante «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)»;

la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 22 del 14 maggio 2024 recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni in legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con cui sono state individuate la *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6 con cui è stato istituito il Ministero del turismo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione delle Missioni ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, in legge n. 56 del 29 aprile 2024;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al predetto comma 421, la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ivi inclusi gli interventi relativi alla Misura 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

ai commi 427, 438 e 441 dell'art. 1 della citata legge n. 234/2021, come modificati dall'art. 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», i quali recano la disciplina delle modalità di attuazione dell'Investimento 4.3 della Misura M1C3 del PNRR;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straor-



dinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti, altresì:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi essenziali e indiferribili per il Giubileo 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e successive modifiche ed integrazioni, e da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 con il quale è stata approvata la rimodulazione del programma dettagliato degli interventi connessi alla festività religiosa giubilare, includendo nel predetto programma anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, unitamente agli interventi relativi alla Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici*» - riportati nell'Allegato 2;

Richiamato l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che il Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

c) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Visti:

l'ordinanza commissariale n. 2 prot. 20 del 24 giugno 2022, recante «Approvazione dell'elenco degli interventi relativi alla misura M1C3, Investimento 4.3 *Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici* del PNRR»;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 32 del 20 settembre 2024 con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, si è proceduto alla modifica dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici*», approvato con ordinanza commissariale n. 2 prot. 20 del 24 giugno 2022, limitatamente agli interventi individuati dall'ordinanza medesima;

il decreto prot. n. 0289732/24 del 16 ottobre 2024, con cui il Ministero del turismo, amministrazione titolare della Misura sopra citata, ai sensi dell'art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, sopra citata, ha approvato la modifica dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR come individuati dall'ordinanza commissariale n. 32 del 20 settembre 2024;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 34 del 30 giugno 2025 con la quale, ai sensi del già citato art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, si è proceduto alla modifica dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici*», approvato con ordinanza commissariale n. 2 prot. 20 del 24 giugno 2022 come modificato dall'ordinanza commissariale n. 32 del 20 settembre 2024, limitatamente agli interventi ivi indicati;

il decreto del Ministero del turismo - amministrazione titolare della Misura citata, prot. n. 0237845/25 del 12 settembre 2025 di approvazione, ai sensi del ben noto art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, della modifica dell'elenco degli interventi relativi alla misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR come individuati dall'ordinanza commissariale n. 34 del 30 giugno 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2025 che ha disposto la rimodulazione del programma interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 ottobre 2021 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura, mediante l'inserimento dell'intervento denominato «Complesso archeologico delle Terme di Caracalla - Sistemazione delle aree esterne e delle opere a verde» (CUP F89D25000490001) - in luogo degli interventi di cui all'allegato del citato decreto del Ministero della cultura n. 139/2023, id. 8.3 denominato «Terme di Diocleziano - Chiostri della certosa» ed id. 8.10 denominato «Museo nazionale romano - Palazzo Altemps - Restauro e valorizzazione dell'Altana» fermo restando il rispetto dell'importo complessivo stanziato per il Piano;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 58 del 25 novembre 2025 con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, si è proceduto alla modifica dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici*», approvato con ordinanza commissariale n. 2 prot. 20 del 24 giugno 2022 come modificato dall'ordinanza commissariale n. 34 del 30 giugno 2025, limitatamente agli interventi indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2025 sopra citato;

Premesso che:

il PNRR italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, prevede la realizzazione di programmi specifici di riforme ed investimenti, suddivisi in Missioni e Componenti, finanziati dall'Unione europea e da conseguire secondo tappe intermedie ed obiettivi finali obbligatori e non derogabili;

tra le Misure previste rientra la Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici*» del PNRR articolata in sei sub-investimenti denominati rispettivamente «Patrimonio culturale di Roma per next generation EU», «Percorsi giubilari: dalla Roma pagana alla Roma cristiana», #Mitingodiverde, #La Città condivisa, #Amanotesa e #Roma 4.0 con costo complessivo di 500 mln di euro;



la citata Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici» (di seguito «*Caput Mundi*»), individua il Ministero del turismo come amministrazione centrale titolare del programma «*Caput mundi*»;

ai sensi dell'art. 40, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il Ministero del turismo ha facoltà di avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione degli investimenti riconducibili alla linea di investimento *Caput Mundi*;

con decreto prot. 6971 del 27 maggio 2022 il Ministero del turismo ha delegato il Commissario straordinario alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori ed alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti riconducibili alla citata Misura M1C3 - I4.3;

con decreto del Ministero del turismo 27 giugno 2022 è stato approvato il Programma *Caput Mundi*;

in data 27 giugno 2022 sono stati sottoscritti gli accordi, ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, tra il Commissario straordinario, in qualità di delegato del Ministero del turismo, ed i soggetti attuatori per la realizzazione dell'investimento «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici» del PNRR;

Considerato, che:

con ordinanza commissariale n. 6 prot. 495 del 27 gennaio 2026, avente a oggetto «Ordinanza commissariale n. 2 prot. 20 del 24 giugno 2022 recante “Approvazione dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 *Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici del PNRR”», si è proceduto alla rimodulazione di diciotto interventi ricompresi nella richiamata Misura M1C3 Investimento 4.3 «*Caput Mundi*», secondo le richieste motivate presentate dai soggetti attuatori degli interventi oggetto di modifica;

le modifiche sono state recepite nell'elenco riportato all'Allegato 1, parte integrante del provvedimento sopra citato, contenente gli interventi relativi alla Misura «*Caput Mundi*», il cui elenco è stato originariamente approvato con ordinanza commissariale n. 2 prot. 20 del 24 giugno 2022 e successivamente modificato, da ultimo, con l'ordinanza commissariale n. 58 del 25 novembre 2025;

tra gli interventi oggetto della recente modifica disposta con l'ordinanza commissariale n. 6/2026, sono ricompresi i due di seguito indicati, per i quali la Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio (SSABAP) di Roma riveste il ruolo di soggetto attuatore:

ID 76: Chiesa S. Maria in Porta Paradisi; verifica sismica e miglioramento della vulnerabilità dell'intero complesso, restauro della facciata principale e laterali, revisione delle coperture. Con nota prot. n. 52469 del 18 settembre 2025, la SSABAP Roma, per le ragioni espresse nella comunicazione in parola, ha chiesto la riduzione dell'importo originario dell'intervento da euro 1.800.000,00 a euro 1.350.000,00, per assicurare il com-

pletamento dei lavori fondamentali previsti entro i tempi stabiliti dal PNRR;

ID 115: Basilica sotterranea di Porta Maggiore: completamento del restauro delle superfici decorate e nuovo ingresso. Con la sopra citata nota prot. n. 52469/2025, cui è seguita la nota prot. 62285 del 4 novembre 2025, la SSABAP ha rappresentato che, per l'intervento in argomento, è emersa una minore necessità di fondi quantificata in euro 640.000,00, chiedendo pertanto la rimodulazione dell'importo del finanziamento;

in riferimento ai due interventi sopra richiamati, la SSABAP Roma ha inoltre rappresentato, con successiva nota prot. n. 59026 del 20 ottobre 2025, la necessità di procedere, a seguito della rimodulazione dei rispettivi finanziamenti, alla modifica della denominazione secondo le indicazioni fornite e di seguito riportate:

ID 76: Chiesa S. Maria in Porta Paradisi: verifica sismica e miglioramento della vulnerabilità dell'intero complesso, restauro della facciata principale e laterali, revisione delle coperture; la nuova denominazione proposta è Chiesa S. Maria in Porta Paradisi: restauro della facciata principale e laterali, revisione delle coperture;

ID 115: Basilica sotterranea di Porta Maggiore: completamento del restauro delle superfici decorate e nuovo ingresso; la nuova denominazione proposta è Basilica Sotterranea di Porta Maggiore: intervento di adeguamento dell'accessibilità, realizzazione di un nuovo ingresso e valorizzazione;

nell'adozione della richiamata ordinanza commissariale n. 6/2026 è stato dato seguito alla richiesta di rimodulazione dell'importo del finanziamento avanzata dalla SSABAP Roma per entrambi gli interventi in argomento, disponendo la riduzione dell'importo finanziato, da euro 1.800.000,00 a euro 1.350.000,00 per l'intervento ID 76 e da euro 2.000.000,00 a euro 1.360.000,00 per l'intervento ID 115;


è necessario recepire le suddette modifiche di denominazione degli interventi ID 76 e ID 115, come richieste dal soggetto attuatore con la citata nota prot. n. 59026 del 20 ottobre 2025, integrando in tal senso l'ordinanza commissariale n. 6/2026 che ha disposto, tra l'altro, la rimodulazione dei relativi finanziamenti;

Considerato, altresì, che:

la modifica della denominazione degli interventi ID 76 e ID 115 non incide sulla sostanza delle decisioni già assunte in ordine alla rimodulazione del finanziamento, né comporta effetti sull'ammontare complessivo delle risorse stanziate, sulle finalità, sugli obiettivi e sui risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR;

il presente provvedimento ha natura meramente integrativa e non sostitutiva del precedente, restando ferme tutte le ulteriori disposizioni contenute nell'ordinanza commissariale n. 6 del 27 gennaio 2026;

dell'adozione del presente provvedimento è stata data puntuale informativa nella riunione convocata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenutasi in data



19 novembre 2025 a Palazzo Chigi alla presenza di tutti i soggetti attuatori coinvolti, dell'Unità centrale di Missione per il PNRR, del Ministero del turismo e del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissoriale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]»;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

Ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come modificata dall'art. 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»:

1. integrare quanto disposto con ordinanza commissariale n. 6 del 27 gennaio 2026, limitatamente agli interventi ID 76 e ID 115, recependo la modifica della denominazione degli stessi, come di seguito indicato:

PROGRAMMA CAPUT MUNDI- "NEXT GENERATION EU PER GRANDI EVENTI TURISTICI"					
MODIFICHE					
Identificativo intervento	Linea di investimento	Intervento/progetto	Importo finanziamento (mln €)	Modifica	Soggetto attuatore
76	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	Chiesa S. Maria in Porta Paradisi: restauro della facciata principale e laterali, revisione delle coperture	1,350	Modifica denominazione dell'intervento	SSABAP Roma
115	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	Basilica Sotterranea di Porta Maggiore: intervento di adeguamento dell'accessibilità, realizzazione di un nuovo ingresso e valorizzazione	1,360	Modifica denominazione dell'intervento	SSABAP Roma

2. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo:

<http://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 3 febbraio 2026

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

26A00609



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 23 gennaio 2026.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. Proroga della contabilità speciale n. 6387. (Ordinanza n. 1176).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2022, n. 9, e recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 54.200.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui alle lettere *a* e *b*), del comma 2, dell'art. 25, del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 1.135.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla lettera *c*), del comma 2, dell'art. 25, del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 24.930.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alle lettere *a* e *b*), del comma 2, dell'art. 25, del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2024, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei mi-

nistri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla lettera *b*, del comma 2, dell'art. 25, del medesimo decreto legislativo;


Visto l'art. 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022», n. 951 dell'11 dicembre 2022, n. 954 del 24 dicembre 2022, n. 963 del 9 febbraio 2023 e n. 983 del 7 aprile 2023, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»;

Visto l'art. 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che ha previsto che, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022 e successive proroghe, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione previsti dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché le relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'art. 17, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e che, conseguentemente, il medesimo Commissario straordinario subentri nella titolarità della contabilità speciale istituita per l'emergenza;

Visto l'art. 1, comma 685, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che ha disposto per le attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 684 la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, che le relative risorse siano erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario e che il medesimo Commissario straordinario di cui all'art. 17, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, provvede altresì all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni dell'isola di Ischia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1130 del 25 febbraio 2025, recante disposizioni per favorire e regolare il subentro nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, che ha previsto tra l'altro il mantenimento della contabilità speciale n. 6387, intestata al soggetto responsabile individu-



duato nel Commissario straordinario di cui all'art. 17, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, fino al 31 dicembre 2025;

Vista la nota del Commissario straordinario prot. n. 13330 del 21 novembre 2025 con la quale, è stata rappresentata la necessità di prorogare il mantenimento della contabilità speciale n. 6387;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», e in particolare: l'art. 1, comma 584 che ha autorizzato per le attività di assistenza alla popolazione di cui all'art. 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026 e ha disposto che le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'art. 17, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; l'art. 1, comma 596 che ha prorogato l'incarico del Commissario straordinario di cui all'art. 17, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, fino al 31 dicembre 2026;

Tenuto conto del periodo massimo di validità delle contabilità speciali stabilito in quarantotto mesi dalla data di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 27, comma 1, del Codice di protezione civile;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la validità della contabilità speciale n. 6387, intestata, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1130 del 21 febbraio 2025, al soggetto responsabile individuato nel Commissario straordinario di Governo di cui all'art. 17, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogata fino al 27 novembre 2026.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A00567

ORDINANZA 23 gennaio 2026.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023, nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia. (Ordinanza n. 1179).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1086 del 18 giugno 2024 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2024, è stato integrato di euro 14.350.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alla lettera b) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2025 con cui lo stato d'emergenza in rassegna è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;

Ravvisata la necessità di prevedere alcune modifiche ed integrazioni alla citata ordinanza n. 1086/2024 al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza nell'espletamento delle attività necessarie per il superamento del contesto di criticità in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;


Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1086 del 18 giugno 2024

1. All'art. 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1086 del 18 giugno 2024 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Commissario delegato può individuare tra il personale non dirigenziale della Regione Veneto e dei suoi enti o società partecipate e dei soggetti operanti sul territorio regionale



individuati tra i soggetti attuatori o in avvalimento direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza, un numero massimo di dieci unità alle quali riconoscere, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza e per ciascuna di esse, un'indennità nella misura giornaliera di euro 20,00 e nel limite di quindici giorni mensili, cumulabile con l'eventuale indennità di elevata qualificazione prevista dai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata del comparto e/o settore di appartenenza, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di complessivi euro 50.000,00.».

il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli emolumenti di cui al comma 2 sono cumulabili, fatta eccezione per gli emolumenti della stessa tipologia relativi alla medesima giornata, con analoghi emolumenti percepiti in relazione ad altre emergenze di protezione civile in corso e possono essere riconosciuti nel limite massimo complessivo di ventidue giorni lavorativi mensili.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A00568

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 29 dicembre 2025.

Riparto tra le regioni delle risorse finanziarie, per l'anno 2025, per l'istituzione e il potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza (CUAV).

**IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 20 giugno 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strut-

ture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto dell'Autorità politica con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, n. 880;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Maria Eugenia Roccella, è stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Maria Eugenia Roccella, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;

Visto l'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), adottato in data 16 settembre 2025 con decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Tenuto conto che la prosecuzione della validità del Piano, oltre il termine del 31 dicembre 2023, è stata oggetto di specifica informativa al Consiglio dei ministri da parte della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nella seduta del 28 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure per il sostegno e il rilancio dell'economia» ed, in particolare l'art. 26-bis che prevede che in considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche inconsueta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo



il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite dispesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'art. 1, comma 188, che prevede che «Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato art. 26-bis»;

Visto il decreto 26 settembre 2022 recante «Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza - Annualità 2022»;

Visto il decreto 23 novembre 2023 recante «Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza - Annualità 2023»;

Visto il decreto 28 novembre 2024 recante «Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza - Annualità 2024»;

Preso atto della comunicazione pervenuta via pec in data 10 novembre 2025 del coordinamento tecnico della Commissione politiche sociali con la quale sono stati forniti i dati aggiornati suddivisi per regioni rispetto al numero di Centri per uomini autori di violenza (CUAV);

Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto

comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalità di applicazione;

Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412 che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendersi anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;


Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui al citato art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e al presente decreto, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

Vista l'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza (C.U.A.V.);

Vista l'intesa del 25 gennaio 2024, n. 24/07/SR09/C8, che ha prorogato di ulteriori diciotto mesi il periodo transitorio per l'adeguamento ai requisiti dell'intesa 14 settembre 2022;

Vista l'intesa rep. atti n. 142/CSR del 30 luglio 2025 con la quale è posticipato di ulteriori dodici mesi il periodo transitorio previsto dall'art. 12 dell'intesa rep. atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022, già prorogato dall'intesa rep. atti n. 9/CSR del 25 gennaio 2024, al fine di consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico tra Governo e regioni, attivato a seguito della citata intesa del 25 gennaio 2024;

Visto il decreto 22 gennaio 2025, recante «Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica», in attuazione dell'art. 18 della legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato», che prevede, fra l'altro, che ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, «il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero



destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni»;

Tenuto conto che alla data di adozione del presente decreto, nelle more dell'avvio della procedura di accreditamento dei C.U.A.V. di cui sarà dato apposito avviso pubblico nel sito www.giustizia.it deve intendersi in vigore la disciplina transitoria di cui all'art. 17, comma 1 del decreto interministeriale del 22 gennaio 2025, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2025, ai sensi del quale: «In sede di prima applicazione e nelle more dell'adeguamento ai requisiti e alle condizioni di esercizio di cui all'art. 9, i C.U.A.V. iscritti nell'elenco e/o registro regionale dei C.U.A.V. e gli altri enti o associazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già operanti sulla base di specifici protocolli sottoscritti con l'autorità giudiziaria nel quadro dell'art. 165, quinto comma, del codice penale ovvero sulla base degli accordi previsti nel quadro di cui all'art. 13-bis, comma 1-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono continuare ad organizzare i percorsi di recupero e i programmi di prevenzione di cui al presente decreto non oltre il termine del periodo transitorio previsto dall'art. 12 dell'intesa, come modificato dall'art. 1 dell'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisita in data 25 gennaio 2024, in rep. atti n. 9/CSR»;

Visto il parere reso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 10 settembre 2025 (rep. atti n. 157/CSR del 10 settembre 2025) sullo schema di decreto del Ministro della giustizia e della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità concernente: «Modifica della disciplina transitoria di cui al decreto del 22 gennaio 2025, recante disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica» con il quale è stato prorogato il termine previsto dalla disposizione transitoria del citato decreto interministeriale 22 gennaio 2025, adeguandolo al termine stabilito dalla succitata intesa rep. atti n. 142/CSR del 30 luglio 2025;

Visto l'art. 1, comma 662 della citata legge n. 234 del 2021 che prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni le risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per le finalità ivi previste;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di stabilire una quota standard minima di assegnazione per quelle regioni, oltre al criterio della popolazione, che non hanno comunicato di non disporre di alcun centro sul territorio attribuendo, ai soli fini della ripartizione di cui al presente decreto, un numero pari a uno (1);

Ritenuto di procedere alla ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio finanziario 2025 ai sensi dei cita-

ti art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, dell'art. 1, comma 188 della legge n. 213 del 2023 e sulla base della procedura prevista nella citata legge n. 234 del 2021, art. 1, comma 662, tra le regioni, come individuate secondo la tabella 1, parte integrante del presente decreto, per la somma complessiva di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ambito e definizioni

1. Con il presente decreto si provvede a ripartire tra le regioni le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziate per l'anno 2025, in base ai criteri indicati nei successivi articoli, di cui all'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'art. 1, comma 188 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e ai sensi dell'art. 1, comma 662 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dall'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza, e successive modificazioni.

Art. 2.

Criteri di riparto per il finanziamento dei centri per uomini autori di violenza

1. Le risorse stanziate dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pari a 1 milione di euro (unmilione/00), e dall'art. 1, comma 188 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a 4 milioni di euro (quattromilioni/00), per un totale complessivo di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro sono ripartite tra le regioni e sono destinate all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 662 della citata legge n. 234 del 2021.

2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2025 riferiti alla popolazione residente nelle regioni, nonché sui dati forniti al Dipartimento per le pari



opportunità dalle regioni, e relativi al numero di centri per uomini autori di violenza, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 3.

Modalità di trasferimento

1. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni le risorse indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto, che ne fa parte integrante, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al Dipartimento per le pari opportunità, all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it

2. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica nella quale si illustrano le attività destinate esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, secondo un format che sarà fornito dal Dipartimento per le pari opportunità.

3. Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Dipartimento medesimo della nota programmatica di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4.

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attività al perseguitamento delle finalità di cui al presente decreto.

2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli Enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunità i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio quali-quantitativo sull'utilizzo delle risorse secondo le modalità che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunità mediante l'adozione di apposite linee guida.

3. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2027, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio

della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di responsabilità n. 8 «Pari opportunità» - capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.

4. Le regioni presentano, entro il 30 novembre 2026, una relazione riepilogativa, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse del presente decreto.

5. Le regioni trasmettono, entro il 30 marzo 2028, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, una relazione finale sull'utilizzo delle risorse, entro l'esercizio finanziario 2027, ripartite con il presente decreto, nonché sulle attività di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicità, nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati in base al presente riparto.

7. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché le prestazioni minime garantite dai C.U.A.V., ai sensi dell'art. 5 della citata intesa 14 settembre 2022 e successive modificazioni, siano erogate a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

8. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

9. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.

10. L'inoservanza di quanto previsto dai commi da 3 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto a valere sul medesimo Fondo.

Art. 5.

Efficacia

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2025

Il Ministro: ROCELLA

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 341





TABELLA 1
RIPARTO DELLE RISORSE PER I CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA (CUAV)
ANNO 2025

REGIONE	RESIDENTI DATI ISTAT 01/01/2025	percentuali regionali popolazione	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NR. CUAV	percentuali regionali CUAV	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CUAV	TOTALE RISORSE REGIONE
Abruzzo	1.268.430	2,19%	54.817,29 €	4	3,15%	78.740 €	133.557 €
Basilicata	529.897	0,92%	22.900,37 €	2	1,57%	39.370 €	62.270 €
Calabria	1.832.147	3,17%	79.179,25 €	3	2,36%	59.055 €	138.234 €
Campania	5.575.025	9,64%	240.933,87 €	12	9,45%	236.221 €	477.155 €
Emilia Romagna	4.465.678	7,72%	192.991,62 €	15	11,81%	295.276 €	488.267 €
Friuli Venezia Giulia	1.194.095	2,06%	51.604,78 €	2	1,57%	39.370 €	90.975 €
Lazio	5.710.272	9,87%	246.778,80 €	4	3,15%	78.740 €	325.519 €
Liguria	1.509.908	2,61%	65.253,16 €	6	4,72%	118.110 €	183.363 €
Lombardia	10.035.481	17,35%	433.699,82 €	20	15,75%	393.701 €	827.401 €
Marche	1.481.252	2,56%	64.014,74 €	5	3,94%	98.425 €	162.440 €
Molise	287.966	0,50%	12.444,92 €	1	0,79%	19.685 €	32.130 €
Piemonte	4.255.702	7,36%	183.917,16 €	17	13,39%	334.646 €	518.563 €
Puglia	3.874.166	6,70%	167.428,46 €	7	5,51%	137.795 €	305.224 €
Sardegna	1.561.339	2,70%	67.475,83 €	3	2,36%	59.055 €	126.531 €
Sicilia	4.779.371	8,26%	206.548,38 €	10	7,87%	196.850 €	403.399 €
Toscana	3.660.834	6,33%	158.208,96 €	6	4,72%	118.110 €	276.319 €
Umbria	851.954	1,47%	36.818,59 €	0	0,00%	- €	36.819 €
Valle d'Aosta	122.714	0,21%	5.303,29 €	0	0,00%	- €	5.303 €
Veneto	4.851.851	8,39%	209.680,72 €	10	7,87%	196.850 €	406.531 €
TOTALI	57.848.082	100%	2.500.000 €	127	100%	2.500.000 €	5.000.000 €

26A00572



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 27 gennaio 2026.

Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 27 gennaio 2026;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»;

Visto l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62;

Visto il «Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità», adottato dall'Autorità con delibera del 12 novembre 2012, n. 24075, come successivamente modificato e integrato, da ultimo, con delibera del 28 luglio 2020, n. 28361;

Ritenuta la necessità di modificare le norme di cui al citato regolamento alla luce della prassi applicativa e dell'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, nonché per esigenze di sistematizzazione e aggiornamento normativo del dettato regolamentare;

Visti i pareri del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, acquisiti, rispettivamente, in date 1° aprile e 29 maggio 2025 e in data 10 marzo 2025;

Considerati gli esiti della consultazione pubblica deliberata dall'Autorità in data 20 maggio 2025 sullo schema di nuovo regolamento;

Ritenuto di dover approvare in via definitiva il nuovo regolamento in attuazione dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62;

Delibera:

di approvare il nuovo regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il regolamento sostituisce il precedente, adottato con delibera dell'Autorità del 28 luglio 2020, n. 28361, ed entra in vigore in data 16 marzo 2026.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente: RUSTICHELLI

Il Segretario generale: STAZI

ALLEGATO

REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI *rating* DI LEGALITÀ (IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5-TER DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 1-*QUINQUIES*, DEL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2012, N. 29, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 MAGGIO 2012, N. 62)

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 10, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) *rating*, *rating* di legalità istituito dall'art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012 inteso quale indicatore premiale del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne facciano domanda, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali e incentivare, premiandole, le imprese che si distinguono nel rispetto della legge e nel perseguimento di obiettivi di legalità e di trasparenza;

c) impresa, qualsiasi entità, società o associazione che, a prescindere dalla forma giuridica, svolge attività d'impresa, anche a titolo individuale;

d) sede operativa, la sede in cui viene materialmente esercitata l'attività d'impresa ove sia presente una persona munita dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi;

e) fatturato, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni presenti nella voce A1 del conto economico, nonché dell'importo degli altri ricavi e prestazioni per i quali sono state emesse le relative fatture nell'anno di esercizio, ovvero il volume di affari risultante dalla dichiarazione IVA presentata all'amministrazione finanziaria, riferiti alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultanti dall'ultimo esercizio chiuso nell'anno che precede la domanda di *rating*;

f) registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle camere di commercio con competenza provinciale;

g) R.E.A., Repertorio delle notizie economiche e amministrative, la banca dati pubblica prevista allo scopo di integrare i dati del registro delle imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo alla quale anche gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all'iscrizione al registro delle imprese sono comunque tenuti a comunicare le informazioni quando esercitano un'attività economica.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità della domanda di rating

1. Ai fini dell'accesso al *rating*, l'impresa che ne fa domanda deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) avere sede operativa nel territorio nazionale;

b) aver realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro;

c) risultare iscritta, alla data della domanda di *rating*, da almeno due anni, nel registro delle imprese o nel R.E.A.

Art. 3.

Requisiti obbligatori per l'attribuzione e il mantenimento del rating

1. Ai fini dell'attribuzione del *rating* e del relativo mantenimento, in capo all'impresa devono ricorrere i requisiti obbligatori dati dall'assenza dei motivi ostativi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.



Art. 4.

Soggetti rilevanti dell'impresa

1. Si considerano soggetti rilevanti il titolare, gli amministratori, inclusi i consiglieri, l'istitutore, il direttore generale, il direttore tecnico, i procuratori muniti di poteri decisionali e gestionali assimilabili ai poteri del titolare o degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i procuratori muniti di delega sulle materie inerenti ai reati rilevanti ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, ivi inclusa la delega a partecipare alle gare d'appalto, in materia di ambiente o di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i soci persone fisiche titolari di partecipazione di controllo o maggioranza, anche relativa.

2. Sono altresì rilevanti i soggetti, come individuati al comma 1, la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la domanda di *rating*.

Art. 5.

Motivi ostantivi di carattere penale, prefettizio o giudiziario

1. Ai fini del presente regolamento rilevano i seguenti reati:

- i reati citati nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e successive modifiche e, a partire dalla relativa entrata in vigore, quelli corrispondenti di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;

i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

i reati di cui agli articoli 354, 355, 512-bis, 603-bis, 629 e 644 del codice penale;

il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli articoli 216 e ss. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e agli articoli 322 e ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. L'impresa non può ottenere o mantenere il *rating* se nei confronti dei soggetti rilevanti di cui all'art. 4 del presente regolamento:

a) sono in corso di efficacia misure di prevenzione e/o misure cautelari in relazione ai reati di cui al comma 1;

b) è stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'art. 407-bis c.p.p.: per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 del codice penale; per i reati di cui agli articoli 603-bis, 629 e 644 del codice penale; per i reati citati negli articoli 24, 25 e 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) è stata pronunciata sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, in relazione ai reati di cui al comma 1;

d) è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche non passata in giudicato, in relazione ai reati di cui al comma 1;

e) è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile in relazione ai reati di cui al comma 1.

3. L'impresa non può ottenere o mantenere il *rating* se nei suoi confronti:

a) sono state emesse misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) è stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'art. 407-bis del codice di procedura penale per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui agli articoli 24, 25 e 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) è stata pronunciata sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche non passata in giudicato, per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive;

f) sono state disposte misure previste dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

g) è stato disposto il controllo giudiziario ex art. 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199;

h) è stata disposta l'amministrazione giudiziaria ex art. 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

i) è stato disposto il controllo giudiziario ex art. 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

j) è stata disposta la misura della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Le misure di cui al comma 3, lettere a), e), f), g), h), i) e j) sono ostantive al rilascio e al mantenimento del *rating* solo se in corso di efficacia.

5. Il *rating* non può essere rilasciato in presenza di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che riguardino l'impresa o i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento e siano in corso di efficacia. In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, nel caso in cui oggetto di confisca definitiva siano le partecipazioni societarie nell'impresa richiedente, il *rating* potrà essere rilasciato qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 48, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6. Nei casi di cui ai commi 2, lettere c), d) e e), e 3, lettere c) e d), il *rating* potrà essere rilasciato:

a) decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;

b) decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

c) decorsi due anni dalla irrevocabilità del decreto penale di condanna.

7. In deroga al comma 2, il *rating* può essere rilasciato se l'impresa dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostantivi al rilascio del *rating*, tenuta dai soggetti cessati dalle cariche nell'anno precedente la domanda del *rating*, e ha dato tempestiva comunicazione dell'evento ostantivo all'Autorità.

8. In deroga al comma 3, lettere c) e d), il *rating* può essere rilasciato decorsi tre anni dall'emissione della sentenza di condanna oppure due anni dall'emissione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non passate in giudicato, se l'impresa dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati e ha dato tempestiva comunicazione dell'evento ostantivo all'Autorità.

Art. 6.


Motivi ostantivi di natura concorrenziale e consumeristica

1. L'impresa non può ottenere o mantenere il *rating* se destinataria di:

a) provvedimenti di accertamento dell'Autorità o della Commissione europea per illeciti antitrust con applicazione di una sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi del Libro III, Titolo II del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel biennio precedente la domanda di *rating*, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell'ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;

b) provvedimenti di accertamento dell'Autorità per abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, con applicazione di una sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi del Libro III, Titolo II del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la domanda di *rating*;

c) provvedimenti di accertamento dell'Autorità, con applicazione di una sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi del Libro III, Titolo II del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la



domanda di *rating*, per le fattispecie di pratiche commerciali scorrette di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Titolo III (Codice del consumo);

d) provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o dell'art. 27, comma 12, del Codice del consumo, con applicazione di una sanzione pecunaria, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi del Libro III, Titolo II del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la domanda di *rating*.

Art. 7.

Motivi ostantivi di natura tributaria, retributiva, contributiva o assicurativa o relativi a finanziamenti pubblici

1. L'impresa non può ottenere o mantenere il *rating* in presenza di atti relativi a violazioni degli obblighi di natura tributaria, retributiva, contributiva o assicurativa, divenuti definitivi.

2. In deroga al comma 1, l'impresa può ottenere o mantenere il *rating* se:

- a) i debiti sono stati integralmente estinti o pagati, compresi interessi e sanzioni;
- b) l'impresa ha aderito a forme di definizione agevolata o rateazione e non è intervenuta la relativa decadenza;
- c) l'ammontare dei debiti non supera lo 0,5% del fatturato, fino ad un massimo complessivo di 50.000 euro.

3. L'impresa non può ottenere o mantenere il *rating* se destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti definitivi nel biennio precedente la domanda di *rating*.

Art. 8.

Motivi ostantivi amministrativi in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro

1. L'impresa non può ottenere o mantenere il *rating* se destinataria di provvedimenti amministrativi dell'Autorità competente all'accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti definitivi nel biennio precedente la domanda di *rating*, con esclusione degli atti endoprocedimentali.

2. In deroga al comma 1, il *rating* potrà essere rilasciato ove l'accertamento abbia ad oggetto un importo non superiore a 1.200 euro e, in ogni caso, non superiore a 3.600 euro, nell'ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la stessa domanda di *rating*.

Art. 9.

Provvedimenti interdittivi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

1. L'impresa non può ottenere o mantenere il *rating* se destinataria di provvedimenti interdittivi dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici, che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi del Libro III, Titolo II del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la domanda di *rating*.

Art. 10.

Requisiti premiali

1. La sussistenza di tutti i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento determina il riconoscimento del punteggio base (espresso con il segno *).

2. Il punteggio base sarà incrementato di un segno + al ricorrere di ciascuno dei seguenti requisiti, debitamente comprovati dall'impresa:

a) adesione volontaria ai protocolli o alle intese di legalità vigenti finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, sottoscritti dal Ministero dell'interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;

b) utilizzo di sistemi di tracciabilità per più della metà dei pagamenti di importo inferiore rispetto a quello fissato dalla legge;

c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in *outsourcing*, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) adozione di adeguati e certificati processi organizzativi volti a garantire forme di *Corporate Social Responsibility*;

e) iscrizione nella *white list* prefettizia o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori;

f) adesione a codici etici adottati dalle associazioni di categoria cui l'impresa aderisce o previsione, nei contratti con i clienti, di clausole di mediazione non obbligatorie per legge per la risoluzione di controversie, o adozione di protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche;

g) adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione;

h) denuncia all'Autorità giudiziaria o alle forze di polizia di uno dei reati previsti dal presente regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei suoi familiari o collaboratori, purché sia stata esercitata l'azione penale.

3. Il punteggio è ridotto di un segno + ove nel casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, risultano annotazioni che integrano condotte di grave negligenza, di errore grave nell'esecuzione dei contratti o di gravi inadempienze contrattuali, non ancora impugnate o divenute definitive e pubblicate nel biennio precedente la domanda di *rating*. L'accertamento non potrà, in ogni caso, determinare una riduzione del punteggio base.

4. Il punteggio è aumentato di un segno +, nei limiti del valore massimo di cui al comma 5, ove l'impresa che presenta domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 18, comma 3, del presente regolamento abbia già conseguito in via continuativa il rinnovo del *rating* per almeno tre volte.

5. Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di un segno * aggiuntivo, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo (espresso con il segno ***).

Art. 11.

Domanda di rating

1. L'impresa che intende ottenere il rilascio del *rating* è tenuta a trasmettere all'Autorità un'apposita domanda compilata seguendo le procedure informatiche previste e le indicazioni fornite sul sito dell'Autorità.

2. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale con firma digitale basata su un certificato elettronico in corso di validità.

Art. 12.

Dichiarazioni del legale rappresentante

1. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento è attestato dal legale rappresentante dell'impresa con propria dichiarazione resa all'atto della presentazione della domanda. È onere del legale rappresentante acquisire le relative informazioni dai soggetti rilevanti ai sensi del presente regolamento.

2. Il legale rappresentante dell'impresa è tenuto, altresì, a dichiarare se l'impresa è stata destinataria di provvedimenti di diniego, annullamento, revoca o sospensione del *rating*, in tal caso fornendo gli elementi informativi sopravvenuti rispetto ai motivi alla base dei citati provvedimenti.

3. Nel caso di pagamenti e transazioni finanziarie, effettuate esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge, il legale rappresentante dell'impresa è tenuto ad attestare la veridicità della relativa dichiarazione.

4. Il legale rappresentante attesta la permanenza, per la durata di validità del *rating*, della validità delle informazioni e della documentazione indicate o prodotte a supporto del possesso dei requisiti premiali e, ove necessario, ne cura il relativo aggiornamento, salvo diversa comunicazione da effettuare ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.



5. Trovano applicazione le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 13.

Procedimento per l'attribuzione del rating

1. L'Autorità, viste le tabelle predisposte dalla direzione competente, delibera l'attribuzione del *rating* entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. In caso di incompletezza della domanda presentata o qualora sia necessario acquisire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del *rating*, l'Autorità ne informa l'impresa entro quindici giorni con apposita comunicazione. In tali casi, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni complete. In caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione la domanda stessa si intende ritirata, salvo la possibilità per l'impresa di ripresentarla in qualsiasi momento.

3. L'Autorità può chiedere all'impresa in ogni momento di fornire informazioni e documenti utili alla valutazione della fattispecie.

4. L'Autorità può richiedere informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l'attribuzione del *rating*. Qualora la risposta non pervenga entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, l'esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata.

5. Il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1 è sospeso a partire dalla richiesta di informazioni di cui al comma 4, fino alla data in cui pervengono le informazioni dalle pubbliche amministrazioni, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni per ciascuna richiesta.

6. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'art. 5 del presente regolamento è verificata dall'Autorità, anche a campione, mediante domanda all'ufficio del casellario giudiziale di Roma.

7. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'art. 5 del presente regolamento è verificata dall'Autorità, anche a campione, mediante domanda agli uffici giudiziari competenti.

8. Il possesso dei requisiti obbligatori è verificato dall'Autorità anche mediante consultazione diretta della Banca dati nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui agli articoli 96 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le modalità di consultazione sono definite tra Ministero dell'interno e Autorità.

Art. 14.

Verifiche ANAC

1. Relativamente alle domande di *rating* pervenute, ai fini dell'attribuzione del *rating*, l'Autorità trasmette tempestivamente all'ANAC gli elementi e le informazioni utili per l'espletamento delle verifiche di competenza sulla base delle dichiarazioni rese dall'impresa o qualora l'Autorità lo ritenga necessario.

2. L'ANAC può formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.

3. L'ANAC collabora con l'Autorità, ai sensi dell'art. 222, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione ai fini dell'attribuzione del *rating*.

Art. 15.

Richieste ai Ministeri

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente regolamento, l'Autorità può sottoporre ai Ministeri dell'interno e della giustizia richieste di informazioni e/o di pareri su questioni di carattere generale o particolare.

Art. 16.

Proroga dei termini

1. L'Autorità, quando ricorrono esigenze istruttorie, può disporre la proroga del termine di cui all'art. 13, comma 1, del presente regolamento, fino a sessanta giorni, dandone motivata comunicazione all'impresa richiedente.

Art. 17.

Esito della domanda

1. Nel caso di accoglimento della domanda, l'Autorità comunica all'impresa l'attribuzione del *rating* e la inserisce nell'elenco di cui all'art. 24 del presente regolamento.

2. Ove riscontri motivi ostativi all'attribuzione del *rating*, l'Autorità ne dà comunicazione all'impresa richiedente. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha la facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.

3. All'esito del contraddittorio di cui al comma 2, l'Autorità adotta le proprie determinazioni conclusive, comunicando all'impresa la decisione di cui al comma 1 o il diniego di attribuzione del *rating*.

Art. 18.

Durata, rinnovo e incremento del punteggio

1. Il *rating* ha la durata di tre anni dal rilascio.

2. Il *rating* può essere rinnovato su domanda dell'impresa, da predisporre ed inoltrare all'Autorità in conformità con le prescrizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento.

3. La domanda di rinnovo può essere presentata a decorrere da sei mesi antecedenti la scadenza del *rating* e deve essere trasmessa almeno sessanta giorni prima della scadenza stessa. In questo caso, il *rating* mantiene la propria validità a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con la quale l'Autorità si pronuncia sulla domanda.

4. Nel corso del periodo triennale di validità del *rating*, l'impresa può presentare la domanda di incremento del punteggio riconosciuto, allegando eventuale documentazione a supporto. Ove ne ricorrono i presupposti, l'Autorità dispone l'incremento del punteggio, dandone conto nell'elenco di cui all'art. 24 del presente regolamento. Tale incremento non incide sulla scadenza originaria del *rating*.

5. L'Autorità delibera sulle domande di rinnovo del *rating* e di incremento del punteggio secondo il procedimento di cui all'art. 13 del presente regolamento, dandone comunicazione all'impresa ai sensi dell'art. 17.

Art. 19.

Annnullamento, revoca del rating o riduzione del punteggio

1. Ove il *rating* sia stato rilasciato o rinnovato in carenza di uno dei requisiti obbligatori di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento, l'Autorità dispone l'annullamento del *rating*.

2. In caso di sopravvenuta perdita di uno dei requisiti obbligatori di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento, l'Autorità dispone la revoca dello stesso con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno.

3. In caso di perdita di uno dei requisiti premiali di cui all'art. 10 del presente regolamento, durante il periodo triennale di validità del *rating*, l'Autorità dispone la riduzione del punteggio dal momento in cui il requisito è venuto meno.

4. L'Autorità comunica all'impresa i motivi alla base dell'annullamento, della revoca del *rating* o della riduzione, durante il periodo triennale di validità del *rating*, del relativo punteggio. Al procedimento si applica il comma 2 dell'art. 17 del presente regolamento.

5. All'esito del contraddittorio di cui al comma 2 dell'art. 17 del presente regolamento, l'Autorità comunica all'impresa le proprie determinazioni conclusive.



Art. 20.

Sospensione del rating

1. L'efficacia del *rating* può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario al fine di consentire all'Autorità di verificare la sussistenza dei presupposti per la revoca, l'annullamento o il diniego del *rating*.

2. L'Autorità comunica all'impresa i motivi alla base della sospensione. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha la facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, l'Autorità adotta le proprie determinazioni conclusive in ordine alla sospensione. Il provvedimento di sospensione fissa il relativo termine, non superiore a novanta giorni, che può essere motivatamente prorogato per una sola volta.

Art. 21.

Misure in caso di violazione di obblighi informativi relativi ai requisiti

1. L'impresa richiedente o titolare di *rating* è tenuta a comunicare gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento entro trenta giorni dal verificarsi degli stessi.

2. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1 determina il diniego al rilascio del *rating* o l'annullamento o la revoca del *rating* già attribuito e in corso di validità, con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno.

3. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1 determina, altresì, il divioto di presentazione di una nuova domanda prima di diciotto mesi dalla cessazione della rilevanza del motivo ostativo, come stabilito dal presente regolamento.

4. L'impresa titolare di *rating* è tenuta a comunicare all'Autorità la perdita di uno o più requisiti premiali di cui all'art. 10 del presente regolamento, nonché l'iscrizione nel casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti ai sensi dell'art. 10, comma 3, del presente regolamento che intervengano durante il periodo triennale di validità del *rating*, entro trenta giorni dal verificarsi di tali eventi. In tali casi l'Autorità dispone la riduzione del punteggio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del presente regolamento.

5. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 4 determina la riduzione al punteggio base (espresso con il segno *), con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno e per tutta la durata residua del *rating* di cui all'art. 18, comma 1, del presente regolamento.

6. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nella verifica dei requisiti per il rilascio del *rating*, per i profili di loro competenza, non appena ne siano venute a conoscenza, comunicano all'Autorità le eventuali variazioni.

Art. 22.

Verifiche Guardia di finanza

1. Ogni anno l'Autorità individua un campione rappresentativo, uniformemente distribuito sul territorio nazionale, pari al 10% delle imprese in possesso del *rating*, e invia il relativo elenco alla Guardia di finanza per verificare singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva. Entro sessanta giorni la Guardia di Finanza comunica all'Autorità gli esiti delle verifiche.

Art. 23.

Monitoraggio

1. L'Autorità può in ogni momento effettuare verifiche sul possesso dei requisiti in capo alle imprese titolari di *rating* secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 24.

Elenco delle imprese e pubblicità del rating

1. L'Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui il *rating* è stato attribuito e rinnovato, con indicazione del punteggio e della relativa scadenza, nonché delle imprese cui il *rating* è stato sospeso, revocato o annullato, con indicazione della relativa decorrenza. Le iscrizioni relative alla sospensione, alla revoca e all'annullamento permangono nell'elenco aggiornato fino al maggior termine tra la scadenza del *rating* e sei mesi.

2. È vietato l'utilizzo del logo dell'Autorità. È altresì vietato l'utilizzo o la pubblicazione, al di fuori delle finalità previste e disciplinate dall'ordinamento, del provvedimento con il quale l'Autorità attribuisce il *rating*. L'impresa può dichiarare di aver conseguito il *rating* e il punteggio attribuito e di essere presente nell'elenco di cui al comma 1.

3. La violazione dei divieti di cui al comma 2 comporta la sospensione del *rating* per la durata della violazione, previo contraddirittorio da svolgersi nelle forme di cui al comma 2 dell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 25.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente adottato con delibera dell'Autorità del 28 luglio 2020, n. 28361, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino dell'Autorità, ed entra in vigore in data 16 marzo 2026.

2. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ritirate ove non rinnovate entro trenta giorni da tale data. L'impresa interessata può trasmettere la nuova domanda, seguendo le procedure informatiche previste e le indicazioni fornite sul sito dell'Autorità. Il termine di cui all'art. 13, comma 1, del presente regolamento decorre dalla data di presentazione della nuova domanda.

3. Le imprese richiedenti o titolari di *rating* sono tenute a comunicare, ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori e premiali.

4. Le imprese titolari di *rating* alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenute, entro sessanta giorni da tale data, a comunicare all'Autorità l'eventuale esistenza di eventi, preesistenti all'entrata in vigore del regolamento, che ai sensi degli articoli 5, comma 2, lettera b), 5, comma 3, lettere b), f), g), h), i) e j), 5, comma 5, 6, comma 1, lettere b) e c), 7, comma 1, costituiscono motivi ostativi al mantenimento del *rating*. A tal fine, le imprese utilizzano il modello disponibile sul sito dell'Autorità.

5. A fronte della comunicazione di cui al comma 4 da parte dell'impresa, l'Autorità dispone che il *rating* continui ad avere validità fino alla data del 16 novembre 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza biennale del *rating* stesso, con aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 24 del presente regolamento.


6. Ove l'impresa non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui al comma 4, l'Autorità, qualora venga a conoscenza del motivo ostativo, dispone la revoca del *rating* con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento e l'applicazione della misura accessoria di cui all'art. 21, comma 3, del presente regolamento.

7. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 4, 5 e 6, il *rating* in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad avere validità fino alla data di scadenza biennale ed è soggetto alle disposizioni del presente regolamento.

8. L'Autorità pubblica sul proprio sito un comunicato esplicativo degli adempimenti relativi alle presenti disposizioni transitorie e finali.

9. Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo di cui all'art. 18, comma 3, del presente regolamento che venga a scadere tra la data di pubblicazione del comunicato di cui al comma precedente e la data di entrata in vigore del presente regolamento, è prorogato di trenta giorni.

26A00505



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e amlodipina, «Coaredam».

Estratto determina AAM/PPA n. 51/2026 del 29 gennaio 2026

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 4.3 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento alle interazioni già note della rosuvastatina: controindicazioni, interazione della rosuvastatina con sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir e nuove informazioni relative all'interazione della rosuvastatina con teriflunomide, capmatinib, fostamatinib e febusostat, relativamente al medicinale COAREDAM.

Confezioni:

A.I.C. n. 045397015 - «10 mg/5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister pa/al/pvc-al;

A.I.C. n. 045397027 - «10 mg/10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister pa/al/pvc-al;

A.I.C. n. 045397039 - «20 mg/5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister pa/al/pvc-al;

A.I.C. n. 045397041 - «20 mg/10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister pa/al/pvc-al.

Codice pratica: VN2/2025/121.

Titolare A.I.C.: Scharper S.p.a. (codice fiscale 09098120158), con sede legale e domicilio fiscale in Viale Ortles, 12, 20139, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00577

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide DOC generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 52/2026 del 29 gennaio 2026

È autorizzata, a seguito della conclusione europea della procedura DE/H/2262/001-002/IB/003/G, l'immissione in commercio del medicinale CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI nelle confezioni di seguito indicate:

«8 mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040508451 (base 10) 16N713 (base 32);

«16 mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040508463 (base 10) 16N71H (base 32).

Principio attivo: candesartan e idroclorotiazide.

Codice pratica: C1B/2011/1560.

Codice di procedura europea: DE/H/2262/001-002/IB/003/G.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano, Italia - codice fiscale 11845960159.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato 1 della determina di cui al presente estratto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopraviolate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopraviolate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche riportate nell'allegato 1 che è parte integrante della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00578


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Vintox».

Estratto determina AAM/PPA n. 59/2026 del 2 febbraio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/1029.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Lanova Farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Conca d'Oro n. 212, 00141 Roma, codice fiscale 03778700710:

medicinale: VINTOX;



045070012 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

045070024 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

045070036 - «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

045070048 - «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

045070051 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

045070063 - «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

045070075 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

045070087 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

alla società Eberlife Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Porzio Snc, 80143 CDN Isola E1, Napoli, codice fiscale 09675161211.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00579

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina/acid clavulanico, «Abioclav».

Estratto determina AAM/PPA n. 60/2026 del 2 febbraio 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1781.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia n. 70 - 25124 Brescia, codice fiscale 00826170334.

Medicinale: ABIOCLAV.

Confezioni:

037350016 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/PE;

037350028 - «400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone da 70 ml con cucchiaio dosatore,

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al ri-

assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00580

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di testosterone enantato, «Testoviron».

Estratto determina AAM/PPA n. 63/2026 del 2 febbraio 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1654.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130, 20156 Milano, codice fiscale 05849130157:

medicinale: TESTOVIRON;

002922060 - «250 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala da 1 ml;

alla società Advanz Pharma Limited, con sede legale in Unit 17, Northwood House, Northwood Crescent, Dublino 9, D09 V504, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.


Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00581

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 804/2025 dell'11 dicembre 2025, di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di etinilestradiolo/dienogest, «Dienogest e Etilestradiolo Doc».

Estratto determina AAM/PPA n. 62/2026 del 2 febbraio 2026

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/PPA n. 804/2025 dell'11 dicembre 2025, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta della Repubblica italiana* - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2026, concernente il trasferimento di titolarità del medicinale DIENOGEST E ETINILESTRASTROILO DOC, con variazione della denominazione del medicinale in SIDONIA dalla società Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio



fiscale in via Turati, 40, 20121 Milano, codice fiscale 11845960159 alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000, per errore materiale, nei termini che seguono:

laddove riportato:

medicinale: DIENOGEST E ETILESTRADIOLO DOC;

leggasi:

medicinale: DIENOGEST E ETINILESTRADIOLO DOC.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00582

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Medellin (Colombia)

IL DIRETTORE GENERALE

PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Jairo Gonzalez Gomez, Console onorario in Medellin (Colombia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'ufficio sovraordinato di prima categoria delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scrittura private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà e restituzione allo stesso delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inolto all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo avere effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione circoscrizionale per i renienti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renienti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convallida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A00574

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Santa Rosa (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE

PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO

E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Santiago Martin Lorda Calliari, vice Console onorario in Santa Rosa (Provincia de La Pampa, Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:



a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

c) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

h) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

i) vidimazioni e legalizzazioni;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca e restituzione allo stesso delle ricevute di avvenuta consegna;

k) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

l) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo avere effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

p) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca dello schedario dei connazionali residenti.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A00575

Istituzione di un'Agenzia consolare onoraria in Al Khobar (Arabia Saudita)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituita in Al Khobar (Arabia Saudita) un'Agenzia consolare onoraria, posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Riad, con circoscrizione territoriale comprendente l'intero territorio della Provincia orientale dell'Arabia Saudita.

Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2026

Il direttore generale: LIMONCINI


26A00576

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 gennaio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1631
Yen	183,69
Corona ceca	24,29
Corona danese	7,4717
Lira Sterlina	0,8671
Fiorino ungherese	386,15
Zloty polacco	4,2253
Nuovo leu romeno	5,092
Corona svedese	10,73
Franco svizzero	0,9282
Corona islandese	146,2
Corona norvegese	11,7295
Rublo russo	-
Lira turca	50,3298
Dollaro australiano	1,7342
Real brasiliano	6,242
Dollaro canadese	1,6149
Yuan cinese	8,0991
Dollaro di Hong Kong	9,0685
Rupia indonesiana	19741,53



Shekel israeliano	3,676
Rupia indiana	105,6965
Won sudcoreano	1713,48
Peso messicano	20,5049
Ringgit malese	4,7164
Dollaro neozelandese	2,0098
Peso filippino	69,139
Dollaro di Singapore	1,4946
Baht tailandese	36,353
Rand sudafricano	19,0951

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00506

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 gennaio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1728
Yen	185,18
Corona ceca	24,333
Corona danese	7,4708
Lira Sterlina	0,8722
Fiorino ungherese	385,85
Zloty polacco	4,2273
Nuovo leu romeno	5,0924
Corona svedese	10,708
Franco svizzero	0,9268
Corona islandese	146,2
Corona norvegese	11,7155
Rublo russo	-
Lira turca	50,7505
Dollaro australiano	1,742
Real brasiliiano	6,3209
Dollaro canadese	1,6215
Yuan cinese	8,1614
Dollaro di Hong Kong	9,1456
Rupia indonesiana	19874,44
Shekel israeliano	3,7156
Rupia indiana	106,677
Won sudcoreano	1731,99
Peso messicano	20,6693

Ringgit malese	4,7551
Dollaro neozelandese	2,0098
Peso filippino	69,527
Dollaro di Singapore	1,5045
Baht tailandese	36,456
Rand sudafricano	19,2821

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00507

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 gennaio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1739
Yen	185,23
Corona ceca	24,356
Corona danese	7,4705
Lira Sterlina	0,8744
Fiorino ungherese	385,65
Zloty polacco	4,2275
Nuovo leu romeno	5,0947
Corona svedese	10,661
Franco svizzero	0,9268
Corona islandese	146,2
Corona norvegese	11,6365
Rublo russo	-
Lira turca	50,8278
Dollaro australiano	1,734
Real brasiliiano	6,2773
Dollaro canadese	1,6192
Yuan cinese	8,1749
Dollaro di Hong Kong	9,1532
Rupia indonesiana	19851,53
Shekel israeliano	3,7235
Rupia indiana	107,5775
Won sudcoreano	1719,32
Peso messicano	20,5175
Ringgit malese	4,7508
Dollaro neozelandese	2,0019
Peso filippino	69,537
Dollaro di Singapore	1,5045



Baht tailandese.....	36,47
Rand sudafricano	19,147

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00508

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 gennaio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1706
Yen	185,88
Corona ceca	24,31
Corona danese	7,4688
Lira Sterlina	0,8722
Fiorino ungherese	382,7
Zloty polacco	4,2063
Nuovo leu romeno	5,0923
Corona svedese	10,594
Franco svizzero	0,9283
Corona islandese	146
Corona norvegese	11,576
Rublo russo	-
Lira turca	50,6678
Dollaro australiano	1,7197
Real brasiliiano	6,2218
Dollaro canadese	1,6171
Yuan cinese	8,1658
Dollaro di Hong Kong	9,1283
Rupia indonesiana	19753,87
Shekel israeliano	3,6754
Rupia indiana	107,216
Won sudcoreano	1718,11
Peso messicano	20,4678
Ringgit malese	4,7292
Dollaro neozelandese	1,991
Peso filippino	69,227
Dollaro di Singapore	1,5026
Baht tailandese	36,675
Rand sudafricano	18,9855

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00509


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 gennaio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1742
Yen	185,71
Corona ceca	24,257
Corona danese	7,4686
Lira Sterlina	0,8681
Fiorino ungherese	382,15
Zloty polacco	4,2035
Nuovo leu romeno	5,0945
Corona svedese	10,5705
Franco svizzero	0,9277
Corona islandese	146
Corona norvegese	11,542
Rublo russo	-
Lira turca	50,9084
Dollaro australiano	1,7104
Real brasiliiano	6,2011
Dollaro canadese	1,6161
Yuan cinese	8,1778
Dollaro di Hong Kong	9,1561
Rupia indonesiana	19753,87
Shekel israeliano	3,689
Rupia indiana	107,864
Won sudcoreano	1723,2
Peso messicano	20,4816
Ringgit malese	4,7033
Dollaro neozelandese	1,9855
Peso filippino	69,368
Dollaro di Singapore	1,5016
Baht tailandese	36,594
Rand sudafricano	18,9582

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00510



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 26 gennaio 2026 - Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 gennaio 2026 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni volte a promuovere la selezione di iniziative imprenditoriali finalizzate all'acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare competenze del personale nell'ambito della transizione tecnologica, digitale e verde, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 settembre 2025, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 27 ottobre 2025.

Il decreto direttoriale fissa i termini per la presentazione delle domande di agevolazione dalle ore 12,00 del 12 marzo 2026 alle ore 12,00 del 14 maggio 2026.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 30 gennaio 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A00573

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2026, n. 343, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Maurizio Falco è stato nominato vice commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 7 gennaio 2026.

26A00610

Nomina del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2026, n. 213, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. ssa Maddalena Travaglini è stata nominata Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, a decorrere dal 7 gennaio 2026.

26A00611

Nomina del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana


Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2026, n. 279, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Stefano Gambacurta è stato nominato Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, a decorrere dal 7 gennaio 2026.

26A00612

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-033) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1^a Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2^a Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3^a Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4^a serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 2 1 0 *

€ 1,00

